

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - TIROLER ETSCHLAND

III. LEGISLATURA

III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 89^a - 89. SITZUNG
10-3-1959

INDICE - INHALTSANGABE

Proposta di impugnativa delle norme di attuazione
in materia case popolari innanzi alla Corte Costituzionale
(presentata dai consiglieri regionali Benedikter, Pupp
e Brugger).

Pag. 2

Vorschlag betreffend die Anfechtung der Durch-
führungsbestimmungen über den Volkswohnbau vor dem
Verfassungsgerichtshof, eingebracht von den Regional-
räten Benedikter, Pupp und Brugger.

Seite 2

Presidente: dott. SILVIUS MAGNAGO

Vicepresidente: dott. REMO ALBERTINI

Ore 10,15.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PLAIKNER (Segretario questore - S.V.P.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 3.3.1959.

PLAIKNER (Segretario questore - S.V.P.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Il verbale è approvato.

In questi giorni è morto l'ex consigliere regionale Remo Defant. I Consiglieri, i vecchi Consiglieri, cioè quelli della prima e seconda legislatura lo ricorderanno certamente come un consigliere che si è sempre battuto con convinzione ed entusiasmo e anche con cognizione di causa per l'autonomia. Il cons. Defant godeva, posso dirlo, credo, senza tema di sbagliarmi, di larghissime simpatie tra i suoi colleghi del Consiglio Regionale. Mi permetto, a nome del Consiglio Regionale, di porgere alla sua famiglia le più sentite condoglianze.

Sehr geehrte Regionalräte!

In diesen Tagen ist der ehemalige Regionalrat Defant gestorben. Regionalrat Defant war in der ersten und zweiten Legislatur im Amt und wer ihn gekannt hat, weiss, mit welcher Begeisterung und mit welcher Sachkenntnis er sich für die Rechte der Autonomie eingesetzt hat. Regionalrat Defant war bei uns allen sehr beliebt. Ich möchte im Namen des Regionalrates seiner Familie unser herzlichstes Beileid übermitteln.

Ho mandato un ordine del giorno suppletivo ai signori Consiglieri riguardante il seguente argomento: « *Proposta di impugnativa delle norme di attuazione in materia case popolari innanzi alla*

Corte Costituzionale, presentata dai consiglieri regionali Benedikter, Pupp e Brugger ».

L'ordine del giorno suppletivo è stato da me spedito per la urgenza di questa materia, in quanto fra pochi giorni scade il termine per la impugnazione davanti alla Corte Costituzionale delle norme sull'edilizia popolare. Per questo motivo, avvalendomi dell'art. 41 del regolamento, ho con urgenza mandato alla Commissione la proposta di impugnazione che mi è pervenuta, assegnando alla Commissione un termine come previsto dal Regolamento in questi casi.

La Commissione ha trattato l'argomento e la relazione è stata spedita ai Signori Consiglieri; in considerazione della scadenza del termine che è prossima propongo quindi che questo argomento venga trattato subito, cioè prima della trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

SCOTONI (P.C.I.): Credo che prima di discutere sull'inserimento all'ordine del giorno di oggi dell'argomento il signor Presidente del Consiglio avrebbe dovuto spiegarci per quali motivi, disattendendo una precedente decisione del Consiglio Regionale, egli ritiene la materia trattabile, così come è stata formulata. Il 25.11.1958, come risulta da processo verbale della giornata, processo verbale letto ed approvato nella seduta successiva del 26 novembre 1958: « *di fronte alla proposta di trattare l'argomento, il cons. Brugger solleva l'eccezione della incompetenza del Consiglio Regionale di occuparsi di edilizia popolare in quanto tale materia rientra fra le competenze della Provincia. Chiede pertanto che il Consiglio dichiari la inammissibilità della questione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 116 del Regolamento interno. Egli afferma che il Consiglio Regionale potrà occuparsi della materia qualora il Consiglio Provinciale di Trento o di Bolzano richieda l'impugnazione del decreto con il quale il Presidente della Repubblica emanerà il testo delle norme di attuazione sulla materia*

in parola. La dichiarazione del cons. Brugger dà l'avvio ad una lunga discussione, al termine della quale il Presidente invita il Consiglio a dichiarare, mediante votazione per alzata di mano, l'ammissibilità o meno della mozione. La stessa viene respinta con 15 voti contrari, 11 favorevoli, 16 astenuti ».

Questo che ho letto è lo stralcio del processo verbale, come dicevo, del 25.11.1958, letto ed approvato nella seduta successiva del 26.11.1958 senza che alcuno, per quanto mi risulti, avesse voluto precisare o rettificare quanto in questo processo verbale è contenuto. Dal quale risulta che il Consiglio Regionale riteneva non ammissibile la discussione sull'argomento, a meno che uno dei Consigli Provinciali si fosse fatto parte diligente per chiedere l'impugnativa delle norme di attuazione. Dato che non risulta a me, e credo a nessuno, che uno dei due Consigli Provinciali abbia proceduto a formulare questa richiesta, mi domando come il Presidente del Consiglio abbia potuto discostarsi da una decisione che 4 mesi fa il Consiglio Regionale assunse in argomento, senza nemmeno riproporne il tema di discussione. Comunque l'inserimento all'ordine del giorno, come è stato effettuato a mezzo della lettera che abbiamo ricevuto, è irrituale perchè ai sensi dell'art. 40 del regolamento il Presidente del Consiglio, ricevuto da una commissione il testo del disegno o delle proposte di legge e le rispettive relazioni, qualora non ritenga opportuna una apposita convocazione, ne inserisce la trattazione nell'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio.

E' ovvio che il Presidente del Consiglio non poteva avere ricevuto il 3 marzo 1959 la relazione dei lavori di una commissione che era convocata per il 5 marzo 1959. Quindi sia la procedura, sia l'argomento sono stati trattati con notevole leggerezza. Mi pare inutile venire a dire che scadono i termini; i termini si sapeva che erano di un mese, il giorno in cui si è avuta la notizia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto. Se nessuno si è fatto parte diligente per farlo non è consentito al Presidente del Consiglio di modificare a suo piacimento il regolamento per rimettere in corsa chi in corsa non era entrato nei termini e nei modi dovuti.

PRESIDENTE: Per quanto riguarda il primo

quesito svolto dal cons. Scotoni gli devo dire che in quella seduta di cui ha citato il processo verbale io non ero presente, per cui non ricordo quanto poteva aver detto il cons. Brugger. Comunque sono d'avviso che se il Consiglio Regionale non era competente a discutere questa materia prima della emanazione delle norme in argomento, lo è competente una volta che queste norme di attuazione sono entrate in vigore, in quanto solo il Consiglio Regionale può impugnarle. Una cosa è la questione prima della emanazione delle norme di attuazione e una cosa è dopo la emanazione delle norme di attuazione. Il Consiglio Regionale può essere dell'avviso che questa materia delle norme di attuazione prima della loro emanazione non poteva essere discussa, in quanto concerneva una competenza delle Province e non della Regione; questo è un dato di fatto e si riferisce al periodo prima della emanazione delle norme di attuazione; ma un altro dato di fatto certissimo è che una volta emanate le norme di attuazione, il Consiglio Regionale, e solo il Consiglio Regionale, è competente a impugnarle. Perciò bisogna distinguere il periodo ante emanazione delle norme di attuazione e il periodo posteriore alla emanazione delle norme di attuazione, che solo il Consiglio Regionale è competente a impugnare o meno. Purtroppo non sono i Consigli Provinciali che possono impugnarle, come sarebbe logico trattandosi di materia che concerne competenza dell'autonomia provinciale. Queste sono le disposizioni. Perciò non è detto affatto che se prima il Consiglio Regionale non era competente a discutere le norme di attuazione prima della loro emanazione, non sia competente a discuterle, non abbia il dovere di discuterle qualora ne venga fatta richiesta dopo la emanazione delle norme di attuazione, perchè solo il Consiglio Regionale le può impugnare. La questione, per quanto avrebbe detto Brugger come sento adesso dal verbale, che il Consiglio Regionale le potrebbe impugnare qualora ci fosse una richiesta da parte di uno dei due Consigli Provinciali, mi spiace ma non la posso condividere questa idea, in quanto ogni consigliere ha il diritto di proporre una delibera di impugnazione davanti alla Corte Costituzionale, essendo questa di competenza esclusiva del Consiglio Regionale. Per cui se Brugger avesse detto che il Consiglio Regionale può solo impugnare o discutere l'impugnazione di nor-

me di attuazione su richiesta di uno dei Consigli Provinciali, io non sono d'accordo con questa tesi, in quanto, secondo me, il Consiglio Regionale può impugnare le norme di attuazione su richiesta dei Consiglieri regionali e non su richiesta dei Consigli Provinciali o del Consiglio Provinciale. Non sono d'accordo con questo, ogni Consigliere può chiedere l'impugnazione.

Per quanto riguarda la seconda questione, dove il cons. Scotoni mi ha reso attento che io avrei mandato l'ordine del giorno suppletivo prima di avere la risposta da parte della commissione, cioè prima di avere la relazione della Commissione, rispondo che sì, questo è vero. So anche e sapevo anche e me lo sono anche guardato e mi sono anche rotto la testa, so anche io che il regolamento dice che il Presidente del Consiglio mette all'ordine del giorno le materie quando ha ricevuto da parte della commissione la relativa relazione. In questo caso però, data l'urgenza, se avessi aspettato la risposta, cioè la relazione della commissione ed avessi poi approntato l'ordine del giorno suppletivo, mi si potrebbe dire che l'ordine del giorno suppletivo è arrivato troppo tardi con la relazione della commissione, perchè è arrivato appena 24 ore prima o 10 ore prima, per cui noi non ci sentiamo preparati a discutere questa materia. Per questo motivo, data l'urgenza per la scadenza dei termini, pur tenendo conto di questo fatto, e non mi era affatto sfuggito l'art. 40, secondo comma, sapendo con precisione che il giorno dopo avrei ricevuto lo stesso la relazione, ho mandato l'invito prima, per mantenermi nei termini. Perciò, per venire incontro al Consiglio, ritenni che era meglio spedire l'invito prima, non ottemperando in certa maniera a quello che prescrive il regolamento, in base al quale avrei dovuto aspettare la relazione della commissione. Non credo che sia il caso di formalizzarsi; e penso che è stato meglio avvertire alcuni giorni prima di questo fatto il Consiglio, cioè dell'inserzione all'ordine del giorno, che avvertire più tardi, in modo da dare al Consiglio una maggiore possibilità di esame di questo argomento.

SCOTONI (P.C.I.): Mi scusi, signor Presidente, ma le di Lei opinioni perdono qualsiasi efficacia nel momento in cui il Consiglio ha preso una decisione. Ci sono decisioni che competono al Presi-

dente, ci sono decisioni che il Presidente rimette all'Assemblea. Quando l'Assemblea si è pronunciata, quale potesse essere stato il pensiero del Presidente non ha più alcun valore, perchè in sede di votazione il voto del Presidente vale come quello di qualsiasi altro Consigliere e lui deve sottostare alla volontà della maggioranza. Ora, la volontà della maggioranza era stata quella di accedere alla tesi di Brugger, tanto che nessuno di coloro che la aveva sostenuta aveva minimamente sentito il dovere di dire: siamo d'accordo sulla prima parte, non siamo d'accordo sulla seconda. Comunque in pendenza di questa questione, mi pareva che sarebbe stato almeno corretto da parte Sua porre al Consiglio il problema della ammissibilità con una procedura diversa da quella che in quella sede era stata indicata, procedura che del resto nessuna questione di urgenza poteva consigliare di disattendere. Perchè, a quanto mi risulta, non molti giorni fa si è riunito il Consiglio Provinciale di Bolzano, il quale avrebbe avuto quindi il tempo e il modo di rispettare la procedura. No, non è questo il punto! Il punto è che se le cose andavano in un certo modo si voleva toglierci persino ogni possibilità di riportarle, perchè ci avreste detto: No, non è il Consiglio Regionale, ma è il Consiglio Provinciale che può chiedere l'impugnativa, ed allora ci avreste prodotto sotto il naso le parole di Brugger e la votazione che dopo le parole di Brugger fu pronunciata. Questa è la realtà delle cose! Ci tengo a dirla, perchè resti documentata, anche a prova di come ci si comporta in modo diverso a seconda che le proposte sono formulate da una parte o dall'altra. Altrettanto per quanto riguarda l'art. 40. Non mi formalizzo sull'articolo 40, ma quante volte vi siete formalizzati voi sull'art. 40! Quando presentammo quella mozione, c'era il Consiglio dei Ministri in scadenza, ma ci si disse che il Presidente ha tempo dieci giorni, ed allora non al 6. o al 7., non all'8., non al 9., « al 10. ve la porteremo in discussione e poi se il Consiglio dei Ministri avrà già discusso, vorrà dire che la vostra proposta cadrà perchè non ha più motivo di sussistere! ». Questa è stata la procedura in quel caso, totalmente diversa dalla procedura di oggi, ed ho il dovere di metterlo in risalto e protestare per questo modo di procedere!

PRESIDENTE: Sono convinto in questo caso, e la mia convinzione almeno per la mia tranquillità personale mi è sufficiente, di avere agito con perfetta correttezza.

PARIS (P.S.D.I.): Se c'è una decisione del Consiglio...

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? Il cons. Kessler.

KESSLER (D.C.): Il cons. Scotoni evidentemente ritiene che la votazione e la decisione assunta dal Consiglio in quella determinata seduta sia stata una votazione che approvava *in toto* quelle che erano state le proposte fatte dal cons. Brugger; anzi mi pare che dicesse che la votazione è avvenuta su quelle, e che quindi oggi ci troviamo di fronte ad una decisione del Consiglio.

Questo, signor Scotoni, credo che non sia esatto, perchè se poteva essere opinione, una materia opinabile la tesi sostenuta da Brugger quando affermava che non era competente il Consiglio Regionale a trattare ed a deliberare sulla materia dell'edilizia popolare, non poteva essere opinabile o comunque non poteva essere una opinione del cons. Brugger più o meno condivisa da altri Consiglieri, quella di dire che l'impugnativa avrebbe dovuto avvenire unicamente sulla proposta di un Consiglio Provinciale. Perchè per quanto riguarda l'impugnativa delle norme di attuazione qui non si può discutere, e non si possono avere tesi o teorie personali. C'è l'art. 83 dello Statuto il quale dice a chi spetta l'impugnativa: al Presidente della Giunta Regionale su conforme delibera del Consiglio Regionale. Quindi non è ammissibile e non è pensabile che la decisione del Consiglio Regionale assunta in quella votazione, abbia sconvolto o potrebbe in qualche maniera incidere su quello che è il disposto statutario di una norma costituzionale quale è l'art. 83 dello Statuto! Quindi per me risulta abbastanza chiaro e documentato che la decisione assunta dal Consiglio in quel momento era di accettare la tesi sostenuta dal rappresentante della S.V.P. per quanto riguarda la competenza del Consiglio Regionale a deliberare o a promuovere una deliberazione in materia di edilizia popolare, ma non è stata assolutamente adottata alcuna decisione dal Consiglio per quanto riguarda la modalità di impugnativa. Del resto sarebbe stata una deli-

berazione che il Consiglio non avrebbe potuto prendere in quanto il Consiglio con una decisione così non può certamente cambiare quello che è il preciso disposto di una legge costituzionale.

Quindi mi pare che da questo punto di vista l'incidente possa essere superato, dovendo riaffermare che l'impugnativa spetta al Presidente della Giunta Regionale su delibera del Consiglio, che non può essere assolutamente ritenuto incompetente a discutere ed approvare questa materia.

PARIS (P.S.D.I.): Tanto per precisare le posizioni si sappia fin d'ora che il gruppo socialista ha deciso ancora gli ultimi giorni di gennaio di votare a favore dell'impugnazione, qualora questa fosse stata presentata. Quindi non è che noi siamo contro per impedire che un gruppo che si sente leso da queste norme, non possa adire alla Corte di giustizia. Però ci sono metodi e metodi. E sapete da che cosa deriva questa situazione in cui ci troviamo oggi? Dal fatto che si è sempre impedita la presentazione di ordini del giorno, perchè i Consessi legislativi deliberano su documenti e non su proposte! E non è valida, egregio signor Kessler, la proposta o cioè il giudizio se la proposta debba essere intesa come valida *in toto* o meno! Si doveva chiedere la votazione per divisione. Questo era il sistema, ma non è stata chiesta. E perchè non è stata chiesta? Perchè ci si trovava di fronte ad una proposta orale, e non ad un documento scritto. Ecco perchè ci si trova spesso in queste situazioni. Però se le norme di attuazione fossero state impugnate da noi, qualcuno della S.V.P. avrebbe invocato quella proposta accettata dal Consiglio per impedire la discussione, in quanto non si è passati attraverso la via che quella proposta accettata dal Consiglio indicava, cioè quella preliminare dei Consigli Provinciali. E infatti perchè il Presidente della Giunta ha inviato le norme in data 31 gennaio non ai Consiglieri regionali, ma « a tutti i signori Consiglieri provinciali della Provincia di Trento » e « a tutti i signori Consiglieri provinciali della Provincia di Bolzano? ». Perchè anche questo dice qualche cosa! O questo imbarazzo è scaturito da che cosa? O dobbiamo ritenere che i documenti per quanto portano fissato hanno una loro validità o altrimenti se li mettiamo in contestazione ogni momento non so dove andiamo a finire. Ora non

faccio una questione di preclusione, però vorrei pregare i signori Consiglieri che spesso e volentieri si oppongono quando difendiamo gli istituti di un regime democratico proprio di un Consesso legislativo, per piacere, di rispettarli. Solo questo!

KESSLER (D.C.): Chiedo scusa se voglio aggiungere due parole di risposta a quello che ha detto Paris. Noi sappiamo che quella decisione assunta in quel giorno non vi è andata giù; su questo liberi tutti di fare quelle valutazioni che si ritengono di fare! Però da una valutazione negativa su quell'atteggiamento non sarà lecito trarre o voler trarre delle conseguenze di natura giuridica che assolutamente non si possono trarre. Ora Paris dice: dovevate chiedere la votazione per divisione! Ma in quel momento c'era in votazione una cosa sola, e cioè si votava a termini dell'ultimo comma dell'art. 116 che dice: « In caso di materia ritenuta estranea alla competenza di organi regionali, verrà data lettura al Consiglio medesimo, il quale decide senza discussione per alzata di mano sulla ammissibilità ».

PARIS (P.S.D.I.): Abbiamo invocato l'art. 29 dello Statuto!

KESSLER (D.C.): Permetta, in quel momento si votava su una questione di regolamento, cioè si seguiva il regolamento per quanto concerne la ammissibilità o meno, diciamo così sulla valutazione che il Consiglio liberamente fa se sia sua competenza o no un'interpellanza, interrogazione o mozione. In quel momento era una mozione. Quindi l'unica cosa che andava in discussione, a termini dell'ultimo comma dell'art. 116, era se la mozione da voi presentata su quella determinata materia dovesse essere ritenuta di competenza del Consiglio o meno. Quindi non si poteva e non c'era nessuna ragione per chiedere la votazione per divisione o di esaminare il testo della dichiarazione fatta da Brugger e non c'era bisogno di esaminare il merito di tutte le tesi connesse che lui aveva esposto.

Non si doveva deliberare se ritenevamo o no competente il Consiglio Regionale di trattare e deliberare quella mozione, e senza discussione, come il regolamento prescrive, è stato deciso che quella mozione non poteva essere competentemente trattata dal Consiglio Regionale. Solo qui ed in questi limiti è la decisione che il Consiglio Regionale in

quell'occasione ha preso. Il riferimento ad altre tesi, che può avere sostenuto l'uno o l'altro Consigliere in quella occasione, non ha alcun riferimento con la votazione che è avvenuta esclusivamente su questo fatto.

PARIS (P.S.D.I.): Senza alcuna allusione qui siamo di fronte al caso del classico ladro che va in oreficeria, dove compra l'anello da 10 mila lire e porta via un brillante da 10 milioni.

SASSUDELLI (D.C.): Chi è il ladro?

PARIS (P.S.D.I.): Nessuno è il ladro. Ho ammesso che non c'è nessuna allusione. Però la proposta quale era? Perchè è inutile richiamarsi all'art. 116 del regolamento, c'è anche l'art. 29 dello Statuto e c'era una proposta. Non ho fatto questioni giuridiche, ma ho fatto questioni di rispetto degli istituti che la democrazia si è data da secoli e nelle varie democrazie vengono sempre rispettati. Perchè se la proposta non fosse stata orale ma con la presentazione degli ordini del giorno, ognuno la meditava e non intendeva precludersi la via di impugnarla senza passare attraverso i Consigli Provinciali. Questo dico, egregio cons. Kessler, e allora si doveva, se si voleva non precludersi questa via, votare per divisione. Ma poichè voi impedito la presentazione di ordini del giorno se non in presenza della discussione generale delle leggi, si incappa in questi inconvenienti che non sono simpatici, lo dobbiamo ammettere, e allora cerchiamo di correggerli.

PRESIDENTE: Io escludo che il Consiglio Regionale allora abbia accettato e deliberato che esso Consiglio Regionale può solo impugnare delle norme di attuazione su richiesta dei Consigli Provinciali. Non escludo che questa sia stata l'opinione espressa da Brugger o altri, ma escludo che il Consiglio Regionale abbia deciso che esso Consiglio Regionale può solo impugnare le norme di attuazione su richiesta dei Consigli Provinciali, perchè se lo avesse fatto, avrebbe contravvenuto al regolamento, in quanto « alle proposte di impugnativa di legge o di atti aventi valore di legge della Repubblica — qui è una proposta di impugnativa di una legge — si applicano per quanto possibile le disposizioni previste per le proposte di legge ». Con questo si sarebbe escluso che singoli Consiglieri regionali po-

tessero proporre proposte di impugnativa di legge. Perciò, se lo avesse deliberato, e lo escludo, secondo me questa deliberazione avrebbe un valore molto relativo, perchè toglierebbe la possibilità, come è per le leggi anche, di impugnativa ai Consiglieri.

Per quanto riguarda in aggiunta a quello che ho detto a Scotoni, non voglio ripetere quello che ho detto; l'art. 41 dice: « Qualora l'applicazione dei termini stabiliti nel presente regolamento rendesse impossibile o difficile il rispetto dei termini fissati nella legge sul funzionamento della Corte Costituzionale, il Presidente del Consiglio è tenuto a prescrivere alle competenti Commissioni delle scadenze di tempo che consentano al Consiglio di deliberare sull'argomento entro il termine utile per la presentazione delle impugnative. Alle proposte di impugnativa di leggi o di atti aventi valore di legge della Repubblica, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni previste per le proposte di legge ».

Ora, per me, applicare in questo caso il secondo comma dell'art. 40 non era possibile, altrimenti sarei arrivato in ritardo con la convocazione e la messa all'ordine del giorno; per cui, stando all'articolo 41, in questo caso non ero legato a quanto prescrive il secondo comma dell'art. 40, cioè di aspettare la relazione della commissione prima di mettere l'argomento all'ordine del giorno, in quanto dice: « si applica in quanto possibile », fa un'eccezione per quanto riguarda i termini alla commissione, per cui si deve anche fare un'eccezione per quanto riguarda la convocazione del Consiglio.

BENEDIKTER (S.V.P.): Zur Frage der Zulässigkeit der Behandlung dieses Beschlussantrages. Im Zusammenhang mit früheren Entschliessungen des Regionalrates möchte ich auf den ersten Satz des Art. 41 hinweisen, der vorsieht, dass die Vorschläge zwecks Anfechtung von Gesetzen behandelt werden sollen wie die Gesetzesanträge als solche. Und bezüglich der Gesetzesanträge sieht das Autonomiestatut vor, dass die Initiative auch von einzelnen Abgeordneten ausgehen kann. Ich glaube, dass hier durch eine einfache Entschliessung, auch wenn sie so gefasst worden sein sollte, rechtlich keine Aenderung hätte vorgenommen werden können. Andererseits erachte ich es nach wie vor als sehr zweckmässig und zugleich verfassungsmässig,

dass damals der Regionalrat in seiner Mehrheit die Ansicht vertreten hat, dass er erst dann für die Behandlung dieses Gegenstandes zuständig wird, wann eine Anfechtung von Durchführungsbestimmungen in diesem Sachgebiet provinzieller Zuständigkeit fällig ist. Wir haben in unserem Autonomiestatut eine Arbeitsteilung, eine Teilung der Zuständigkeiten zwischen den Provinzen und der Region, die mit Verfassungsgesetz festgelegt ist und als solche unantastbar ist, wonach man behaupten kann, dass vor Anfechtung dieser Durchführungsbestimmungen der Landtag oder die Landtage zuständig sind — und der Landtag von Bozen hat ja das einschlägige Landesgesetz zur Genüge behandelt und alle Landtagsmitglieder haben Gelegenheit gehabt, sich bis zur Erschöpfung mit der Sache zu befassen —, dass der Ministerrat zuständig ist für den Erlass der Durchführungsbestimmungen, dass, wenn man will, auch das Parlament zuständig sein kann, aber dass bis zur Anfechtung der Durchführungsbestimmungen der Regionalrat als solcher eben wegen dieser verfassungsrechtlichen Kompetenzeinteilung sich nicht damit befassen kann, eben, weil es sich gewissermassen um eine Souveränitätsfrage zwischen Region und Provinzen handelt. Man kann ruhig behaupten, dass die Bestimmung des Art. 83 eine abnorme Ausnahmsbestimmung darstellt, die restriktiv aufzufassen und auszulegen ist, also nur in dem Falle Anwendung findet, in dem tatsächlich die Anfechtung als solche in Frage steht. Denn an sich würde es eben der Autonomie der Provinzen entsprechen, dass auch die Anfechtung von Durchführungsbestimmungen in Sachgebieten provinzieller Zuständigkeit von den Provinzen selbst vorgenommen werden könnte.

Es ist auch gefragt worden, ich glaube vom Abgeordneten Scotoni: Warum so spät die Einbringung des Entschliessungsantrages? Ich möchte nur darauf hinweisen, dass der Landtag von Bozen bezüglich des Landesgesetzes, das die Zuständigkeit für den Volkswohnbau (einschliesslich INA-CASA) erwirken wollte, einen Beharrungsbeschluss gefasst hat und dass erst für vergangenen Dienstag der Ministerrat einberufen war zwecks Anfechtung dieses Beharrungsbeschlusses vor dem Verfassungsgerichtshof. Man konnte — allerdings sind wir dann eines anderen belehrt worden — die Hoffnung hegen, dass der Ministerrat bei der Anfechtung des

Landesgesetzes noch einmal eine grössere Rücksicht auf die Belange der Provinzautonomie walten lassen würde, und zwar entweder durch Nichtanfechtung des Landesgesetzes oder auch durch eine nur teilweise Anfechtung des Landesgesetzes. Wir wollten also den Ausgang dieser Ministerratssitzung abwarten. Allerdings ist folgendes passiert. Der Ministerrat ist für Dienstag, um 9.45 Uhr, einberufen worden. Um dieselbe Zeit wurde bereits die gedruckte Anfechtungsschrift (Klagéschrift) durch einen Gerichtsbeamten dem Präsidenten des Landesausschusses von Bozen zugestellt. Also war diese Anfechtungsschrift schon vorher ausgearbeitet und gedruckt, bevor der Ministerrat formell seinen Beschluss gefasst hatte. Der Ministerrat hat übrigens nur eine knappe Viertelstunde getagt. In dieser Anfechtungsschrift ist nicht auf einen Dringlichkeitsbeschluss des Ministerratspräsidenten Bezug genommen, sondern auf einen Beschluss des Ministerrates als solchen. Man kann also sagen, dass hier mit elektronischer Geschwindigkeit gearbeitet wurde. Im Zusammenhang möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass es unser Begehren war, das der italienischen Regierung auch zur Kenntnis gebracht wurde, die vom Ministerrat am 16.1.1959 beschlossenen Durchführungsbestimmungen nicht sofort zur Unterschrift an das Staatsoberhaupt weiterzuleiten. Tatsächlich sind sie aber bereits am 26. Jänner vom Staatsoberhaupt unterschrieben worden, während die in derselben Sitzung des Ministerrats beschlossenen Durchführungsbestimmungen für das Wohlfahrtswesen heute noch nicht ausgefertigt sind.

PRAESIDENT: Das gehört nicht mehr daher. Das gehört schon zur Debatte! Wir sind doch erst dabei zu entscheiden, ob wir die Materie diskutieren oder nicht.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ach so, ja gut; den Gedanken wenigstens möchte ich noch zu Ende führen.

PRAESIDENT: Sie kommen schon ins Thema hinein.

BENEDIKTER (S.V.P.): Es wäre das auch noch ein Beweis gewesen, sagen wir des Gerechtigkeitssinnes — ich sage nicht des guten Willens, sondern des Gerechtigkeitssinnes —, wenn man das

Landesgesetz als solches vor dem Inkrafttreten der Durchführungsbestimmungen vor den Verfassungsgerichtshof hätte gelangen lassen, damit der Verfassungsgerichtshof sich über das Landesgesetz ausspreche.

NARDIN (P.C.I.): Li conoscete adesso? Avete votato per tanti anni per quei Ministri e li scoprite oggi?!

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? Solo sulla procedura discutiamo; tanto è vero che ho avvertito Benedikter adesso che stava entrando in merito all'argomento, il che dobbiamo fare dopo.

SCOTONI (P.C.I.): Ora è una competenza regionale?!...

PRESIDENTE: Nessuno chiede la parola, per cui propongo che questa materia, come da me proposto all'inizio, sia discussa subito. C'è qualcuno che ha qualche cosa in contrario? Allora leggo la delibera.

RAFFAELLI (P.S.I.): Non si fa di solito la votazione per scheda per l'inserimento di un nuovo punto all'ordine del giorno? Visto che la chiede! O la mette Lei come Presidente o, se la decide il Consiglio, bisogna fare la votazione.

PRESIDENTE: Non si tratta di inserire un punto all'ordine del giorno, il quale è già inserito dal Presidente con quelle facoltà in base all'art. 40 del regolamento; si tratta solo se questo punto, che ho inserito, il Consiglio intende trattarlo subito.

NARDIN (P.C.I.): In che ordine è? alla fine? Bisogna votarlo per scheda.

PRESIDENTE: Non per scheda, solo se il Consiglio mette all'ordine del giorno un argomento che non è messo...

NARDIN (P.C.I.): Per alzata di mano!

PRESIDENTE: Qui basta che il Consiglio liberi di trattare subito questo argomento, cioè di porlo al punto 5 bis dell'ordine del giorno, il punto 5 è già trattato. Chi è d'accordo? Approvato a maggioranza, con 2 contrari ed 1 astenuto. Avverto che l'ultima volta abbiamo trattato il punto 5: « Interrogazioni ed interpellanze »; due interrogazioni ed interpellanze non sono state trattate perchè manca-

va l'interpellato, assente giustificato, il Presidente della Giunta, e continueremo, dopo aver trattato questo punto, per finire lo svolgimento delle interrogazioni e interpellanze rimaste in sospeso.

E' stata presentata la seguente proposta di impugnativa, firmata dai consiglieri regionali Benedikter, Pupp e Brugger:

IL CONSIGLIO REGIONALE

viste le norme di attuazione sulla competenza delle Province autonome in materia di case popolari emanate con decreto del Presidente della Repubblica del 26 gennaio 1959, n. 28;

visto l'art. 83 dello Statuto di autonomia che riserva al solo Consiglio Regionale la impugnazione per violazione dello Statuto di atti aventi valore di legge anche quando concernono l'autonomia delle Province;

considerato in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale (relazione del presidente Azzariti l'8.5.1957 all'inaugurazione del 2° anno di attività),

— *che le norme di attuazione non hanno natura costituzionale e sono illegittime se contrarie alle norme statutarie;*

— *che alla competenza amministrativa regionale prevista dallo Statuto per determinate materie non si può con leggi statali porre limitazioni o sostituire competenza amministrativa congiuntiva di organi amministrativi dello Stato e della Regione;*

considerato che lo stesso Statuto di autonomia prevede dovere le finanze delle Province come tali essere adeguate al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge disponendone il congegno con gli artt. 60 e 70 senza implicazione di controlli speciali da parte dello Stato;

— *che costituisce anche violazione dello Statuto la riserva allo Stato dell'attuazione di leggi le cui attribuzioni amministrative sono trasferite alle Province;*

delibera

di impugnare a sensi dell'art. 83 dello Statuto i seguenti articoli del Decreto del Presidente della Repubblica 26.1.1959, n. 28:

— *art. 1, punto 3 per violazione degli articoli 11, p. 11, e 13 dello Statuto in quanto sottrae alla competenza delle Province le agevolazioni in genere per la costruzione e l'assegnazione di case agli invalidi ed ai mutilati di guerra, ai profughi ed alle categorie assimilate;*

— *art. 1, punto 4 per violazione degli artt. 11, p. 11 e 14, e 13 dello Statuto in quanto sottrae alla competenza delle Province le agevolazioni in genere per la costruzione di case popolari ed economiche nelle località colpite da gravi calamità naturali;*

— *art. 2, 1° comma per violazione dell'art. 11, p. 11, dello Statuto in quanto preclude alle Province le facoltà di sostituirsi con propria legislazione in un vasto settore dell'edilizia sociale;*

— *art. 2, 4° comma e art. 7 per violazione degli artt. 11, p. 11 e 95 dello Statuto in quanto obbligando ad istituire più commissioni impone limiti alla competenza legislativa primaria delle Province, il che è incompatibile con il carattere di norme di attuazione;*

— *art. 3, 2° comma per violazione degli artt. 11, p. 11, e 13 dello Statuto in quanto ritiene alla proprietà dello Stato le case costruite a totale carico dell'ente le cui potestà amministrative sono trasferite alle Province, le quali sono titolari della potestà amministrativa a partire dall'entrata in vigore dello Statuto di autonomia;*

— *art. 4 per violazione degli artt. 11, p. 11, 13 e 70 dello Statuto in quanto riserva allo Stato la determinazione dei mezzi finanziari da destinare alla costruzione delle case popolari nelle Province e l'attribuzione di tali mezzi ai singoli enti, annullando anche la competenza legislativa delle Province;*

— *art. 6, 1° e 2° comma per violazione degli artt. 11, p. 11 e 95 dello Statuto in quanto impone limiti alla competenza legislativa primaria delle Province, il che è incompatibile con il carattere di norme di attuazione, essendo l'osservanza dei limiti di cui alla prima parte dell'art. 4 dello Statuto rimessa caso per caso al controllo di legittimità costituzionale rispettivamente a quello politico per contrasto con gli interessi nazionali della legislazione autonoma;*

- art. 6, 3° comma per violazione degli artt. 11, p. 11, e 13 dello Statuto in quanto sottopone alla vigilanza dello Stato gli Istituti autonomi delle case popolari per quanto riguarda attribuzioni trasferite alle Province ed in quanto riserva allo Stato la nomina degli organi amministrativi degli stessi istituti, previsto dal testo unico sull'edilizia popolare ed economica quali strumenti decentrati di attuazione;
- art. 8, 2° comma per violazione degli artt. 11, p. 11, e 13 dello Statuto, in quanto riserva alla decisione del Ministro delle finanze i ricorsi avverso l'approvazione dei progetti di case popolari ed economiche da parte del Presidente della Giunta Provinciale;
- art. 11, 1° comma per violazione degli artt. 11, p. 11, e 13 dello Statuto in quanto obbliga le Province a procedere di intesa col Ministero del tesoro;
- art. 13 per violazione degli artt. 11, p. 11, 13 e 95 dello Statuto, in quanto nella seconda parte riserva allo Stato l'attuazione di complessi residenziali già deliberati prima dell'entrata in vigore delle norme di attuazione, essendo ciò incompatibile con lo scopo delle norme di attuazione e con l'esercizio delle potestà amministrative da parte delle Province.

A questa proposta di impugnativa è stato presentato un emendamento dai presentatori, che leggo subito: aggiungere alla proposta di impugnativa, dopo le parole « delibera di impugnare ai sensi ecc. » le parole « e di incaricare il prof. Giuseppe Guarino e l'avv. Karl Tinzl della rappresentanza in giudizio della Regione ».

Questo è un emendamento aggiuntivo presentato dai presentatori.

DALSASS (S.V.P.): (legge la relazione della Commissione affari generali).

SCOTONI (P.C.I.): Verso la metà di novembre dello scorso anno i Consiglieri regionali e provinciali, provinciali o regionali — scegliete voi il termine che più vi piace! — vennero a conoscenza di un testo delle norme di attuazione in materia di edilizia popolare che era stato predisposto. Un gruppo abbastanza considerevole di Consiglieri dei partiti che non facevano allora parte della Giunta,

ritenne tale schema pericoloso per lo sviluppo dell'edilizia popolare e propose alcune cose che furono contenute nel testo della mozione a suo tempo deliberata.

La mozione ebbe l'esito che sappiamo, ma vorrei in questo momento richiamare l'attenzione di coloro che oggi si trovano in condizione di dover chiedere al Consiglio Regionale l'impugnativa, se non sarebbe stata cosa più saggia esaminare questo problema e vedere in quale misura potessero essere accoglibili; di cercare in altre parole se le emanande norme di attuazione fossero veramente di comune e reciproco gradimento per tutti, ognuno, a seconda del proprio peso e della propria importanza, avrebbe dovuto rinunciare in misura maggiore o minore alle proprie rivendicazioni o altro; ma credo che se, animati da uno spirito di reciproca comprensione, si fosse potuto trovare una tesi ed un testo intorno al quale raccogliere la volontà unanime, o quasi, di tutto il Consiglio Regionale, ciò avrebbe dato ben altra forza, avrebbe dato ben altra coloritura all'azione che poi venne svolta. Ma invece si preferì ignorare, respingere, ridicolizzare le preoccupazioni e neanche spendere una parola per cercare di tranquillizzare chi, anche per ipotesi, ingiustificatamente fosse stato allarmato o preoccupato.

Questo dà già una misura di come si pensa e si pensava di utilizzare quelle competenze. Ed è qui, su questo terreno che alla fine vengono fuori le cose che non piacciono, quando l'autonomia, che dovrebbe essere qualche cosa per tutti, viene volta ad interessi di una parte contro gli interessi di una altra parte. Ed allora è ovvio che, fra il resto lo aveva preannunciato già qualche anno fa, che chi si sente calpestato cerchi di fare il possibile per fermare il piede che lo vuole calpestare. Credo che su quel testo si sarebbe potuto trovare facilmente una convergenza discutendo e ragionando — e questo lo dico non per fare un processo al passato, ma perchè altre ipotesi ci saranno in futuro —, e riuscire veramente ad avere una linea sulle rivendicazioni di determinate competenze e vedere schierata una maggioranza la più numerosa possibile, la più convinta possibile — perchè non si convince la gente minacciando — e ciò avrebbe consentito probabilmente una maggiore salvaguardia delle competenze regionali, se mai queste sono state com-

promesse, o provinciali se mai queste sono state compromesse, con il testo che abbiamo davanti a noi, perchè venga portato alla Corte Costituzionale.

La posizione della S.V.P. era invece veramente come quella di colui che non rivendica una competenza per fare di più, per fare meglio, per fare in misura ed in forma più adeguata alle esigenze locali, ma come chi rivendica una competenza per impedire ad altri di fare assolutamente qualche cosa. Infatti, in sostanza mi pare, a quanto ho avuto la possibilità di vedere anche sfogliando i bilanci delle Province, sia la Provincia di Trento come la Provincia di Bolzano, anche negli anni passati, anche in carenza di norme di attuazione, sono intervenute nel settore dell'edilizia popolare; credo che ormai in parecchie centinaia di milioni se non di miliardi si può calcolare lo sforzo finanziario compiuto dalle due Province, ognuna per il proprio territorio. Quello che si voleva — e vi prego di riflettere su questo, perchè posta in questi termini la tesi rivela tutta la sua assurdità — non era tanto rivendicare la competenza per sé, non era tanto criticare come altri può usare di questa competenza — cosa ammissibile, da condividere o da non condividere, questo è un altro argomento, è evidente che qualsiasi cittadino ha il diritto di criticare la politica edilizia che esiste, di parlare e di scrivere, fare proposte, mandare petizioni al Parlamento, fare tutto quello che vuole — ma l'assurdo era quando si giungeva poi al punto di pretendere che uno stato, che ancora conserva qualche poco di sovranità, che uno Stato si autolimitasse al punto, da non avere nemmeno i diritti che ha un qualsiasi cittadino. In sostanza le norme di attuazione come sono state prospettate, sostenute, volevano dire che lo Stato italiano non aveva più il diritto di costruire in provincia di Bolzano e conseguentemente anche in provincia di Trento. Ora mi domando se esiste al mondo uno Stato, il quale acceda ad una simile limitazione della sua sovranità!... Penso che se lo Stato federale, il Governo federale americano vuol costruire case nella California o nel Connecticut o da qualsiasi altra parte, lo può fare; ci sarà eventualmente il governo di quello Stato il quale dirà: « No, quei mezzi finanziari dalli a me perchè li posso spendere meglio e più bene », ma nessuno può mai pretendere che uno Stato non possa fare quello che un qualsiasi

cittadino o una persona giuridica privata può fare. Questa è stata la impostazione che è stata data. Il problema eventualmente non era di natura giuridica tentando di togliere la facoltà allo Stato di poter costruire, era di natura politica prospettando soluzioni diverse, presentando lagnanze che avrebbero, secondo me, potuto benissimo essere discusse, ma non, ripeto, togliendo una facoltà allo Stato, il che, fra il resto, è una cosa perfettamente inutile, perchè ognuno di noi comprende benissimo che chi ha la sovranità può, se vuole, trovare altre forme per raggiungere gli stessi scopi attraverso istituti od altro *ad hoc* costituiti e quindi aggirare le eventuali formulazioni giuridiche con le quali voler impedire.

Ricordo che c'è l'opera di uno dei più grandi scrittori e drammaturghi che la storia conosca, di Shakespeare, « Il mercante di Venezia »: quando si è voluto dalla clausola di un contratto mettere in forse la vita stessa di chi questo contratto aveva dovuto firmare, lo stesso giudice, su consiglio di Porzia, trovò la formula non solo per impedire che questa norma trovasse pratica applicazione, ma addirittura rovesciarla contro colui che aveva voluto imporla in maniera ingiustificata e assurda. Quindi non era su questo terreno che si doveva agire, e si doveva, anzi, credo, presentare dei programmi. C'è un'edilizia rurale, per esempio: perchè non poteva essere presentata una rivendicazione o una richiesta per avere dei mezzi finanziari per poter, accanto ad una edilizia urbana, sviluppare anche un'edilizia rurale? Questa mi sembrava una via giusta, la via che avrebbe dato di più, non la via di dire: togliamo a quelli che avevano la speranza di ottenere qualche cosa.

Purtroppo l'azione di coloro che sotto questo profilo impostarono le proprie rivendicazioni, non trovò da parte dell'altro partito di maggioranza la giusta resistenza che sarebbe stata necessaria. Ancora su « L'Adige » di mercoledì, 12.11.1958, leggo: « Lo schema delle norme di attuazione sembra rappresentare una definizione nello stesso tempo esauriente ed equilibrata della materia. Non dobbiamo dimenticare peraltro il fatto che le norme troveranno una ambientazione più difficile in provincia di Bolzano che in quella di Trento per evidenti motivi e che particolarmente sotto questo aspetto il testo ha il significato di uno sforzo di ra-

gionata considerazione anche nella situazione etnica esistente in Alto Adige ».

Poi, quando le norme di attuazione sono venute fuori in altro modo, allora si è rivendicato il merito di averle cambiate. Ma la coerenza è una cosa di cui tutti quanti hanno molto bisogno, e che ben pochi cercano di seguire come dovrebbe essere seguita! Per esempio quando abbiamo sentito rivendicare che l'attribuzione degli alloggi anziché seguire unicamente il criterio del bisogno e della anzianità del bisogno, della situazione del singolo, del richiedente, del senzatetto, dovesse seguire criteri che non possiamo altro che definire razziali, avrei sperato che non solo il partito di maggioranza ma qualche altro, che per il passato si è fatto vanto di avere cercato di contrastare ogni forma di discriminazione etnica in qualsiasi parte del mondo essa avesse dovuto avere luogo, che costui facesse sentire una parola, che nella nostra Regione sarebbe stata particolarmente autorevole e forse seguita, per dire: « No, qui si valicano i limiti dei diritti del singolo per farli rientrare in un diritto di gruppo ».

Quando sentiamo da « L'Adige » di domenica 23 novembre 1958, che « Il cons. Benedikter afferma di seguire pure il criterio della proporzione di coloro che pagano i contributi dell'INA-Casa, ma a condizione che nelle assegnazioni si tenga anche conto delle abitazioni già conferite nel passato » e questo criterio poi è stato ancora ripreso da altri, che cosa vuol dire? Vuol dire che se tre anni fa una commissione di assegnazione di alloggi ha commesso una ingiustizia — nell'ipotesi che l'abbia commessa e io mi auguro che così non sia — nel senso di favorire uno perchè apparteneva ad un certo gruppo etnico, invece che favorire un altro, non si deve andare a perseguire i colpevoli di questa violazione della Costituzione, ma si deve usare la legge del taglione? La legge del taglione non neanche nei confronti di chi ha commesso l'infrazione, neanche nei confronti di chi ha beneficiato dell'infrazione, ma nei confronti di un terzo, che non ha niente a che vedere, se non la grave colpa di appartenere allo stesso gruppo etnico dell'altro che era stato favorito!... Qui non c'è nemmeno una responsabilità o una maledizione che scende da una generazione ad un'altra, ma addirittura c'è una responsabilità e una pena inflitta ad uno che neanche

che conosce e neanche sa chi sia colui che ha approfittato — se ha approfittato — di una violazione della parità. Ma come si fa? Ma dove mai possiamo trovare, in quale ordinamento giuridico il principio che la responsabilità non solo non è più personale, ma esce dall'ambito della famiglia, ma può essere attribuita a una qualsiasi persona? Ma perchè se 4 anni fa, concorrendo io e un altro, ed essendo stato preferito ingiustamente, oggi dovrebbe una terza persona pagare lo scotto della ingiustizia fatta a mio favore, in modo che i colpevoli se ne andrebbero liberi e tranquilli e continuerebbero a godere della situazione, se tale era, di ingiustificato privilegio, ed una terza persona, un altro soggetto, un altro cittadino, un altro uomo dovrebbe pagare per una cosa che lui non ha fatto, che lui non sa, dalla quale non ha tratto alcun beneficio? Questo è andare contro, non dico al principio dell'ordinamento, ma addirittura al più elementare buon senso, al più elementare senso della giustizia, che voglio sperare alberghi nell'animo di tutti gli uomini.

Questa un po' la premessa. Oggi le cose sono andate come sono andate e si pone un problema, cioè questo: è bene o non è bene impugnare quel tale schema di legge che prevede il passaggio in maniera adeguata o non adeguata di determinate competenze in materia di edilizia popolare dallo Stato alla Provincia? A me pare che sia inopportuno, che sia innanzi tutto inopportuno perchè questo atto, anche se dettato da uno spirito di comprensione, potrebbe tuttavia essere male interpretato. Ormai di questo argomento non ci si interessa, nè nella città, nè nella provincia di Bolzano, nè nella Nazione, ma c'è la stampa internazionale che ne parla. I giornali all'estero andranno proprio a precisare che una parte del Consiglio, pur non essendo convinta delle motivazioni contenute in questa delibera, tuttavia per una forma di comprensione, per una dimostrazione di benevolenza ha impugnato quello che lei non riteneva di impugnare? O non piuttosto se ne darà il destro — e nessuno di noi ha colpa se questa campagna si è scatenata, certamente non per lo meno le minoranze! — non si darà il destro di dire: Ma vedete che persino i Consiglieri della Provincia di Trento, dove quei problemi non esistono, riconoscono che in effetti quelle disposizioni di legge sono in contrasto con lo Sta-

tuto ecc.? E chi potrà correre dietro a precisare, a chiarire e via dicendo?

Per un secondo motivo non mi pare opportuno e giusto impugnare queste norme di attuazione: perchè noi andiamo davanti alla Corte Costituzionale presentando un argomento che è diventato scottante e difficile, dove indubbiamente le suggestioni politiche e non politiche hanno avuto il loro peso e probabilmente andremo — e sono stato profeta anche in altri casi, art. 14 — a prendere una sconfitta sul terreno più difficile; sconfitta che non rimarrà limitata all'ambito delle norme di attuazione per l'edilizia popolare ma che costituirà principio e orientamento anche in altri settori.

Credo che se si cercasse di ritornare nel solco che deve avere l'autonomia, cioè non in contrasto con tutto, ma in un clima di collaborazione con lo Stato in genere, nel senso di cercare di fare meglio di quello che lo Stato già fa per conto suo, o che non fa per molti aspetti molto bene, allora si potrebbe forse ottenere che l'applicazione... perchè c'è una latitudine entro la quale si possono emanare norme di attuazione nell'interpretazione di un dettato costituzionale, ma vi è una ulteriore latitudine anche nell'interpretazione delle norme di attuazione, vi sono alcuni articoli che non sono del tutto chiari, che non sono perfettamente coordinati, nessuno se ne può meravigliare, dopo le turbolente vicende di questo schema. Se noi affrontiamo oggi la Corte costituzionale e ne usciamo battuti, l'interpretazione sarà ovviamente e necessariamente per chi la deve applicare, che avrà, oltre alla sua personale convinzione, avrà anche dietro a sé e sopra di sé la sentenza della Corte Costituzionale, mentre invece si potrebbe cercare nella pratica interpretazione che alcune disposizioni venissero interpretate in una forma meno rigida di quello che altrimenti potrebbero essere interpretate.

Questi in genere i motivi per cui io ed il collega Nardin voteremo contro l'impugnativa proposta sulle norme di attuazione. Mi riservo, se il Consiglio sarà di diverso avviso, di riprendere la parola in merito ai singoli articoli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Non ci è difficile renderci conto di come il preannunciato voto favorevole alla proposta di impugnativa di queste norme

di attuazione possa dare luogo e argomenti ad una facile polemica nei nostri confronti; facile polemica che potrebbe derivare dal fatto che quando le norme di attuazione non erano ancora emanate e si discuteva sull'orientamento che i vari gruppi preferivano, i nostri rappresentanti — specie in provincia di Bolzano — chiesero, auspicarono che le norme di attuazione fossero notevolmente diverse da quelle che poi sono state, fossero diverse da come le volevano i rappresentanti del gruppo etnico tedesco. Quindi oggi si potrebbe dire: « Le norme di attuazione come sono uscite rispondono di più all'orientamento e alle istanze che voi sostenevate che non all'orientamento e alle istanze di coloro che oggi propongono l'impugnativa », e trovare in questo nostro atteggiamento motivi anche ampi di contraddizione con noi stessi. E' vero, se volessimo entrare nel merito delle norme di attuazione sarebbe facile riferirci a quello che ha detto un momento fa il cons. Scotoni. Molti argomenti ci sono che militano a favore della tesi secondo la quale non è opportuno impugnare le norme. Noi, di proposito, vogliamo astenerci dall'entrare nel merito, perchè la nostra condotta è stata dettata da un tutt'altro ordine di ragionamenti, che sono, in riassunto, questi.

Le norme di attuazione in materia di edilizia popolare hanno costituito, almeno ufficialmente, il motivo per un aggravamento, una esasperazione della crisi nei rapporti fra i gruppi politici e soprattutto fra i gruppi etnici, e sono state indicate come la causa determinante del ritiro degli Assessori della S.V.P. dalla Giunta e di tutto quello che ne è venuto come conseguenza e seguito. Ora, coloro che di queste norme di attuazione si lamentano, chiedono all'organo, all'uopo istituito, di avere un giudizio, di avere giustizia. Almeno fino alla prova della dichiarazione del contrario, noi riteniamo che chi propone di adire al tribunale, alla corte di Giustizia, lo proponga nel desiderio di avere giustizia, sia essa data sotto forma di riconoscimento alla ragione, sia essa data sotto forma di non riconoscimento della fondatezza del ricorso medesimo. Di fronte a questa richiesta ci sono due strade — ed anche una terza, quella dell'astensione, che riteniamo di scartare senz'altro —. C'è la strada testè annunciata, a nome del gruppo, da Scotoni, ed è quella di entrare anche appunto nel merito

della materia contestata ed in un certo senso giudicare in anticipo, perchè se è vero che un certo giudizio si dà in anticipo votando per il ricorso in quanto con ciò si sottintende di condividere il giudizio negativo, il giudizio che accusa di illegittimità le norme, se è vero questo, è vero solo limitatamente, in quanto si lascia aperta la via al giudizio definitivo dell'organo competente. Noi diciamo che diamo il voto favorevole e con ciò possiamo essere non dico accusati, che non è il termine esatto, si può dire che abbiamo condiviso il parere della S.V.P., secondo il quale le norme sono anticostituzionali, quindi abbiamo già parzialmente giudicato in un senso.

Però dopo di questo, che è un giudizio, che potrebbe essere un giudizio dettato dal buon senso e dalla limitatissima capacità di giudizio giuridico, c'è la possibilità del giudizio definitivo della Corte, che è l'organo specifico. Ma se invece noi diciamo, e dicesse la maggioranza del Consiglio: Non si va alla Corte Costituzionale, vi neghiamo i voti, verremmo noi a dare un giudizio anticipato di legittimità alle norme precludendo — e questa sarebbe la definitività del nostro giudizio che noi, penso, non possiamo dare — precludendo la strada al giudizio della Corte Costituzionale stessa. Fra queste due possibilità noi preferiamo senz'altro la prima, perchè, come dicevo prima, riteniamo che la strada proposta dalla S.V.P. sia la più giusta nel momento attuale, nella situazione attuale, nelle circostanze attuali, nell'ordinamento giuridico italiano attuale. Quello che noi, particolarmente i nostri colleghi della Provincia di Bolzano hanno fatto, l'azione che essi hanno svolto sul problema delle norme di attuazione non va pertanto minimamente confuso con il voto che noi oggi daremo per l'impugnazione delle norme stesse. Con le proposte da noi sostenute per la formulazione delle norme, noi abbiamo voluto garantire che il ritmo delle costruzioni di alloggi popolari non rallentasse, ma aumentasse. Ed è qui che probabilmente c'è stato, c'è e ci sarà un dissenso di fondo — anche se per un momento possiamo votare insieme —, fra il nostro spirito, lo spirito che muove noi e quello che muove la S.V.P. Lo ha già messo in evidenza, se non mi sbaglio, Scotoni e comunque qui dentro è già stato detto che da una parte si vuole la competenza per limitare le costruzioni, mentre noi inten-

diamo appoggiare tutte le iniziative che portino ad un aumento delle costruzioni di alloggi popolari. Noi abbiamo ancora voluto garantire che le possibilità e le competenze della Provincia si assommasero alle possibilità e competenze dello Stato e degli altri Enti, appunto per attuare più rapidamente, più efficientemente la disponibilità degli alloggi per tutti coloro, italiani o tedeschi che siano, che ne hanno bisogno. La S.V.P. ritiene che le attuali norme siano lesive per la minoranza di lingua tedesca dell'Alto Adige e chiede, in relazione allo Statuto di autonomia e all'Accordo di Parigi, un giudizio alla Corte Costituzionale. Ho già detto che a noi pare la strada più giusta, più opportuna in questo momento.

L'altro giorno mi sono astenuto in Commissione dal voto sulla proposta con una motivazione anticipata in quella sede che vorrei fosse stata riferita al gruppo di lingua tedesca e che comunque ripeto qui. Ed era questa: Noi subordineremo il nostro voto, anche se abbiamo annunciato ripetutamente che sarà favorevole, lo subordineremo ad una dichiarazione che pretendiamo dal gruppo della S.V.P. Per noi la Corte Costituzionale è un tribunale, è una Corte di giustizia, non è un organo politico. Che si possano elevare delle proteste nei confronti di un governo, di qualsiasi governo per un suo atteggiamento, non saremo certo noi a metterlo in discussione, noi che da quando siamo nati politicamente, come partito, almeno in Italia, abbiamo sempre avuto qualche cosa da dire a tutti i governi che si sono succeduti, e quindi riconosciamo a chiunque altro lo stesso diritto. Nei confronti di un tribunale non ammettiamo che si possa, dopo aver adito, riprendere la polemica al punto di prima, particolarmente nei confronti della Corte Costituzionale che noi abbiamo voluto e per la quale ci siamo battuti quando altri la osteggiavano, e abbiamo desiderato che ci fosse come organo supremo di giustizia per tutti i cittadini, di giustizia sui principi fondamentali del vivere civile, sui principi della Costituzione.

Noi votiamo sì l'impugnativa, ma intendiamo accettare la decisione della Corte, ed adoperarci perchè sia rispettata, qualunque sia questa decisione. Vi ricordo che recentemente la Corte Costituzionale ha pronunciato una sentenza in materia di impossibile di mano d'opera in campagna che a noi

socialisti, come ai comunisti, come ad altri movimenti di sinistra, come, direi, soprattutto anche agli interessati, ai lavoratori interessati, non è per niente piaciuta, non ha fatto per niente un servizio; eppure vi sfido a trovare una parola di biasimo in tutta la pubblicistica di sinistra per la Corte! Si è chiesto che a quella grave sentenza, grave per le conseguenze, venisse posto rimedio in sede politica; nessuno di noi ha messo in discussione il diritto della Corte di decidere, come aveva deciso. Noi chiediamo che sulle norme di attuazione, come su qualsiasi altra impugnativa che voi abbiate o aveste in seguito a proporre, ci sia una dichiarazione preventiva, non importa se poi in sede politica qualcuno che si crede insoddisfatto possa cercare ed intenda cercare altre soluzioni o altri rimedi, ma comunque desideriamo sapere se, emessa la sentenza della Corte sul ricorso che voi state proponendo, intendiate attenervi e non farne, nel caso che non fosse per voi soddisfacente, argomento di ulteriore polemica che investa la Corte stessa.

A queste condizioni, ripeto, siamo favorevoli, in quello spirito che ho cercato di illustrare.

CORSINI (P.L.I.): E' impossibile non vedere in questa proposta di impugnativa che ci viene presentata dalla S.V.P., dai Consiglieri, gli aspetti politici. Anche se, essendo una proposta di impugnativa su norme di attuazione, un decreto del Presidente della Repubblica, rivolto alla Corte Costituzionale, sarebbe più opportuno e sarebbe più doveroso esaminare qui quelli che sono i motivi e gli aspetti di natura giuridica. Ma la coloritura politica a questo argomento è stata già data proprio dallo stesso gruppo della S.V.P., il quale, di fronte al decreto del Presidente della Repubblica, che propone ora di impugnare, ha scelto prima la strada politica e poi quella legittima del ricorso alla Corte costituzionale, della proposta di ricorso alla Corte costituzionale. In sostanza, prima la S.V.P. ha sollevato lo scandalo in sede regionale, nazionale ed internazionale intorno a questo argomento, ha preso ed ha tratto le sue deduzioni di natura politica all'interno della Giunta e del Consiglio, e poi bello bello si ricorda che esiste un organo di giustizia costituzionale e viene qui ora a chiedere per lo meno una nostra pronuncia, non dico un nostro voto a favore, per lo meno una nostra pronuncia

in una materia sulla quale sono già state tratte delle conclusioni. Non posso non dire e non rilevare che la via logica, l'ordine logico dei fatti avrebbe dovuto essere precedentemente un ricorso alla Corte costituzionale, ed una sospensione di quello che era il giudizio e le conseguenze di natura politica. I termini sono stati rovesciati e tutta la questione ha assunto un colore politico, e sotto l'aspetto politico bisogna inevitabilmente conservarla.

C'è un'altra considerazione che va fatta e che non riguarda solo la S.V.P., ma riguarda anche la D.C. ed è questa: si viene ora a chiedere una pronuncia intorno ad una materia che, come aveva notato proprio nel suo primo intervento Scotoni, stamane, è stata rigorosamente e pervicacemente sottratta alle nostre discussioni in Consiglio regionale nel momento in cui era venuta in discussione la mozione presentata dalle minoranze. Ed anche qui vien fatto di rilevare che c'è una contraddizione interna in tutto questo modo in cui si sono svolte le cose. Infatti questa materia delle norme di attuazione in materia di edilizia popolare, vorrei dire che se la sono cucinata fra di loro i due gruppi della S.V.P. e della D.C.; noi delle minoranze siamo stati gelosamente esclusi e pervicacemente esclusi. Oggi ci si dice: « volete impugnare le norme di attuazione »? Ci si pone di fronte ad una grave situazione, una grave situazione, sia che la risposta sia affermativa, sia che sia negativa, perchè un'impugnativa non può essere generica e non lo è neanche in questo fatto ed in questo caso. Ed allora si vorrebbe da noi che si desse il voto favorevole per impugnare determinati articoli di queste norme di attuazione che per parte nostra non intendiamo affatto impugnare, perchè non abbiamo nessun motivo di rilievo intorno a questi articoli stessi. Se d'altro canto neghiamo il nostro voto, ci troviamo nella condizione di passare per un partito che non consente, o per lo meno per quel poco peso che ha, cerca di impedire che si ricorra a quell'Organo costituzionale di giustizia. E' una condizione che ha già chiarito anche Raffaelli: una condizione triste, una condizione ingiusta in cui sono stati posti quei gruppi che non hanno potuto quando hanno voluto, discutere la questione in Consiglio regionale, ove forse, se fosse stata discussa allora tempestivamente, si sarebbe potuto ottenere, almeno su qual-

che punto, un avvicinamento delle tesi opposte, un alleggerimento dei contrasti e delle contraddizioni.

Se guardiamo dall'altro punto di vista gli elementi che suonerebbero a favore di un voto favorevole per questa impugnativa ne troviamo alcuni. Il ricorso all'Organo supremo di giustizia costituzionale credo che non si possa negare, e anzi si debba consentirlo specialmente se richiesto da un gruppo come la S.V.P. che continuamente si dichiara vittima per violazioni presunte o reali dello Statuto. Forse, proprio perchè la richiesta di impugnativa viene da questo gruppo, bisognerebbe fare ponti d'oro alla S.V.P. e dare tutti quanti i voti, confortandola in questo che desidereremmo divenisse un costume, quello cioè di non premettere un giudizio definitivo fino a che non si siano adite tutte le vie costituzionali concesse e previste.

Si tratta ora di vedere e misurare la fiducia che si può avere nella Corte costituzionale, la quale ha già dimostrato di porre su un piano di un'equa bilancia le competenze e i diritti dello Stato da una parte, le competenze e i diritti e i limiti della Regione e delle Province autonome dall'altra; ma è qui che forse viene il punto interrogativo più grave. E' stato chiesto dal rappresentante del gruppo socialista una dichiarazione preventiva alla S.V.P., di un accoglimento della sentenza della Corte costituzionale, accoglimento che non può non esserci, caso mai sarà un accoglimento senza ulteriori polemiche. Non so se la S.V.P. sarà disposta a fare in quest'aula questa dichiarazione, che noi tutti indubbiamente ci augureremo. Certo che una sentenza della Corte costituzionale non può essere sollecitata se in questa Corte costituzionale non si ha e non si mostra pubblicamente di avere anche una fiducia così completa da smorzare successivamente ogni e qualsiasi polemica di natura politica, in sede interna e in sede esterna.

Concludendo, poichè ci sono gravi motivi che ci indurrebbero a votare favorevolmente questa proposta e altri motivi, come quelli che sono specificati negli articoli e nelle motivazioni, per le quali si propone l'impugnativa che ci inducono a negare il voto; in considerazione anche del fatto che tutta la materia è stata precedentemente preclusa ad una discussione consiliare sulla quale ci si vuole ora portare e indurre, dichiaro che mi astengo dal voto su questa proposta di impugnativa.

KESSLER (D.C.): Signori Consiglieri, ci troviamo ora a discutere una proposta proveniente dal gruppo della S.V.P., intesa ad impugnare il decreto presidenziale delle norme di attuazione sulle case popolari; decreto presidenziale che ha sollevato la nota reazione da parte del gruppo tedesco che tutti conosciamo e che ancora è in corso; e la più clamorosa delle reazioni che ha provocato questo provvedimento è stato il ritiro dalla Giunta da parte dei rappresentanti del gruppo tedesco, con il conseguente passaggio all'opposizione dell'intero gruppo. Ancora nelle discussioni che sono state fatte a questo proposito la settimana scorsa in questo Consiglio, noi non abbiamo potuto giustificare questo gesto e questa reazione della S.V.P. ed anzi li abbiamo condannati. Li abbiamo condannati per diversi motivi, uno dei quali era proprio quello in base al quale noi abbiamo detto alla S.V.P. che non era giustificato il suo atto, non erano giustificate le sue reazioni di fronte a un provvedimento legislativo che non aveva ancora il crisma della definitività.

Abbiamo sempre sostenuto questa tesi ed è per questo che abbiamo giudicato irrazionale e per certi aspetti non corretto, l'atteggiamento assunto dal gruppo in quella sede, e qui ripeto gli argomenti che ha fatto ora Corsini. Infatti tutta questa materia delle norme di attuazione è, credo anche giustamente, ritenuta di fondamentale importanza sia da parte del gruppo linguistico italiano che tedesco esistenti, coesistenti e conviventi in provincia di Bolzano. Il gruppo tedesco aveva almeno due vie ancora da esperire prima di trarre conseguenze estreme da questo provvedimento legislativo o comunque dalla sistemazione che alla materia dell'edilizia popolare intendeva o ha inteso dare il Governo italiano. Aveva la prima via che era data dall'avvenuta riapprovazione da parte del Consiglio Provinciale di Bolzano della legge sull'edilizia popolare presentata dal gruppo di maggioranza in provincia di Bolzano, e poi c'era questa ulteriore via che ora viene proposta, l'impugnativa del decreto presidenziale che emana le norme di attuazione in questo settore.

Ora forse non è inopportuno esaminare, sia pure brevissimamente, quale potrebbe essere la posizione giuridica nascente da quella *Befahrungsbeschluss* della legge provinciale di Bolzano alla

quale ha accennato nel suo primo intervento il dott. Benedikter, approfittando dell'occasione per esprimere anche qualche giudizio non corretto nei confronti del Governo italiano. Cioè forse è opportuno che anche da parte nostra in questo momento si esamini se il fatto che il Consiglio dei Ministri abbia impugnato nella seduta di martedì scorso davanti alla Corte costituzionale la legge della Provincia di Bolzano, sia sufficiente per ottenere una pronuncia da parte del supremo organo giurisdizionale sulla materia, diciamo, dell'edilizia popolare, ma soprattutto sul testo delle norme di attuazione allo Statuto, emanate dal Governo. A mio modo di vedere, modestissimo modo di vedere, ma credo correttamente è giusto ammettere e credere che in base alla giurisprudenza che la suprema Corte costituzionale ha avuto modo di fare in questa materia, si possa pensare che un qualche giudizio, un qualche esame da parte della Corte costituzionale possa intervenire anche sul testo di queste norme di attuazione già in sede di esame della legge provinciale di Bolzano, impugnata dal Governo. Però concordo con i rappresentanti del gruppo tedesco quando affermano che non potranno ottenere, attraverso questa prima via, una definitiva, diretta e completa pronuncia della Corte costituzionale sul testo delle norme di attuazione. Infatti se è da attendersi che qualche affermazione, qualche giudizio di natura incidentale possa nascere in quella sede da parte della Corte costituzionale, non è indubbiamente da attendersi una pronuncia diretta che può avvenire solo su una domanda diretta, che non può essere che l'impugnazione del testo delle norme di attuazione. Quindi da questo punto di vista noi concordiamo con il gruppo della S.V.P. nell'affermare che questa prima impugnativa fatta dal Governo nei confronti della legge provinciale di Bolzano non sia ancora sufficiente, non dia al gruppo di lingua tedesca la garanzia di una diretta pronuncia giurisdizionale. E' per questo che oggi ci è stata proposta da parte del gruppo della S.V.P. la impugnativa diretta del decreto emanante le norme di attuazione in materia di edilizia popolare.

Ha lamentato e lamenta il gruppo tedesco che lo Statuto, com'è congegnato, non dia la possibilità, al gruppo linguistico come tale, di poter direttamente e da solo impugnare le norme di attuazione, come tutti i provvedimenti legislativi dello Stato.

Quindi è evidente che la forza dei rappresentanti della S.V.P. nel Consiglio regionale non è da solo sufficiente per poter validamente impugnare queste norme. Ora proprio su questa considerazione — tenuto conto che giustamente, come prima ho detto, la materia dell'edilizia popolare è ritenuta di estrema importanza, anzi di vitale importanza, come è stato più volte affermato, sia da parte dell'un gruppo linguistico che da parte dell'altro gruppo — pare a noi che non si possa in questo momento negare a un gruppo linguistico che intende avere una pronuncia definitiva su questa materia, negare il voto perchè si possa giungere a questa pronuncia. Quindi annuncio subito che il gruppo della D.C. darà senz'altro il suo voto favorevole affinché il gruppo di lingua tedesca ed anche il gruppo di lingua italiana, se lo ritiene opportuno, possano accedere a quello che in Italia è il supremo Organo giurisdizionale, per ottenere una definitiva pronuncia su questa materia scottante per tutti.

Riteniamo che questo nostro atteggiamento o meglio riteniamo che una pronuncia della Corte, quale sarà questa pronuncia, non possa non essere accolta nè da parte di coloro che ritengono che queste norme, così come emanate, siano costituzionalmente legittime, nè da coloro che ritengono che queste norme siano costituzionalmente illegittime. Mi pare che sia esatto dire che coloro che ritengono queste norme costituzionalmente legittime potranno trovare nella sentenza della Corte una conferma della loro opinione e potranno trovare un conforto e un ulteriore argomento a sostegno della bontà della propria tesi; se invece la decisione della Corte non fosse nel senso di dichiarare totalmente o parzialmente legittime queste norme, credo che nessuno, neppure coloro che le ritengono legittime, nessuno potrà, non dico lagnarsi, ma ognuno dovrà accettare anche le eventuali modifiche che la Corte costituzionale dovesse suggerire con un estremo senso di tranquillità in quanto o le norme come formulate dal Governo sono legittime, ed allora d'accordo, o le norme vengono dichiarate illegittime ed allora la cosa migliore è proprio quella che vengano modificate, che da parte della Corte venga dichiarata la non corrispondenza con lo Statuto, e quindi l'organo politico, nel caso particolare il Governo, metta rinvio ad eventuale accertata stortura. D'altra parte riteniamo che anche per coloro

che ritengono queste norme costituzionalmente illegittime una sentenza della Corte costituzionale, che desse loro totalmente o parzialmente ragione, non potrà che fare estremo piacere; e se invece anche qui la Corte ritenesse parzialmente o totalmente non esatta la tesi che considera queste norme illegittime allora anche quelli devono accogliere lieti questa soluzione; in quanto se la Corte, supremo organo che il nostro ordinamento giuridico ci mette a disposizione, giudica queste norme costituzionalmente legittime sarà troncata ogni discussione. E da questo punto di vista non mi sentirei di condividere i dubbi o le perplessità che avevano accompagnato il cons. Scotoni nel fare la sua dichiarazione, perchè riteniamo veramente che a tutti gli effetti interni e internazionali una decisione da parte del nostro supremo organo in questa materia sia sommamente opportuna da tutti i punti di vista. Resta solo forse una cosa da dire, ed è questa. Noi del gruppo democristiano daremo il voto che ho annunciato prescindendo dal merito dei singoli punti impugnati e anche prescindendo dal merito delle singole argomentazioni esposte a sostegno dei singoli punti di cui si propone l'impugnativa. Resta chiaro ed evidente che una pronuncia della Corte costituzionale in questa materia, qualunque sia per essere, dovrà essere e sarà e deve essere assolutamente accettata con lealtà da tutti coloro che intendono far parte del nostro organismo giuridico, da tutti coloro che in una parola ritengono di far parte del nostro Stato.

(Assume la presidenza il Vicepresidente dott. Albertini).

PRESIDENTE: Chi altri chiede la parola? Guardate che si fa orario unico, per svolgere interamente la materia, in quanto c'è stata la richiesta al Presidente, e pensava di comunicarlo, la richiesta del gruppo della D.C. di poter fare una riunione nel pomeriggio. Quindi si fa orario unico, è sempre stato consentito ai gruppi di chiedere una sospensione della seduta.

NARDIN (P.C.I.): Chiedo la parola sull'argomento.

(Assume la Presidenza il dott. Magnago).

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola prima il dott. Benedikter. Ha la parola il dott. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich glaube wir sind alle damit einverstanden, diese Diskussion bis spätestens 2 Uhr abzuschliessen, damit der Anfechtungsbeschluss heute noch gefasst werden kann, da der Termin für die Einreichung der Klageschrift am 16. März abläuft. Ich werde mich daher kurz halten und glaube, dass wir auf eine eingehende juristische Behandlung verzichten können, falls diese nicht durch Aufwerfen einzelner Fragen veranlasst werden sollte. Aber wir sind es trotzdem schuldig, auf die in dieser Generaldebatte angeführten Argumente einiges zu antworten.

Die Ausgestaltung der Regional- und der Provinzautonomie ist in erster Linie — und kann es nicht anders sein — eine Rechtsfrage und keine Machtfrage. Und es ist, glaube ich, auf der ganzen Welt so, dass die Minderheit, im besonderen, eine völkische Minderheit, ganz besonders empfindlich ist hinsichtlich der ihr zustehenden Rechte oder der Erfüllung der ihr auf dem Papier zugebilligten Rechte und dass sie daher in erster Linie auf die Erfüllung dieser Rechte pocht, während andererseits der Stärkere immer geneigt ist, aus Gründen die mit der korrekten Auslegung des Gesetzes, im besonderen des Verfassungsgesetzes, nichts zu tun haben, vielmehr aus politischen Gründen, dieses Recht zu beugen. Es gibt da den Grundsatz, der der römischen Rechtsordnung entstammt: «Gerechtigkeit ist das Fundament der Reiche». Wenn dieser Grundsatz im allgemeinen gilt, so gilt er im besonderen für die Behandlung völkischer Minderheiten. Nicht umsonst enthält die italienische Verfassung im Art. 6 diesbezüglich noch einen besonderen Satz: Die völkischen Minderheiten sollen geschützt werden, nicht das Staatsvolk vor den völkischen Minderheiten. Und wenn wir hier behaupten, dass wir das Vertrauen in die Gerechtigkeit der italienischen Regierung als solcher verloren haben, so müssen wir auch den Widerspruch aufzeigen zwischen der Handlungsweise der italienischen Regierung und dem Art. 6 der Verfassung. Alle jene, welche, auch hier im Regionalrat, von der Notwendigkeit der Verteidigung der italienischen Minderheit in der Provinz Bozen sprechen, und von einer entsprechenden Fassung der Durchführungsbestimmungen, alle jene vergehen sich gegen den Art. 6 der Verfassung und gegen das Naturrecht.

Dies ist also eine Frage der Gewährung und der Erfüllung des Rechtes und wird damit für die verantwortliche Regierung, die verantwortlichen Parteien, auf dieser Ebene in erster Linie zu einer politischen Frage und wird mit politischen Mitteln ausgetragen. Es war daher unser volles Recht, auf die Verweigerung unseres Rechtes von seiten des Ministerrates mit politischen Mitteln und Methoden zu reagieren, denn in erster Linie war ja der italienische Ministerrat, die die Regierungsverantwortung tragenden Parteien verantwortlich für die Erfüllung unseres Rechtes. Hier auf dieser Ebene, auf der Ebene der Durchführung des Autonomiestatuts, haben die besonders von Scotoni wieder aufgeworfenen sozialen Motive überhaupt keine Bedeutung, möchte ich sagen. Man kann das Recht nicht beugen, indem man soziale Motive verschützt, abgesehen davon, dass rein rechtlich diese Motive nicht stichhaltig sein können.

Gerade der Abgeordnete Scotoni hat in den vergangenen Legislaturperioden auch immer wieder betont, dass wir vor einer Frage des Rechtes, der Erfüllung des Rechtes stehen. Auch wir sind, das glaube ich ohne weiteres behaupten zu können, in sozialer Hinsicht aufgeschlossen genug, um anzuerkennen, dass jeder in der Provinz zu Recht Ansässige eine menschenwürdige Wohnung verdient. Aber es ist nicht darum gegangen, bei dem Erlass dieser Durchführungsbestimmungen. Denn ihr wisst alle genau, dass wenn die Provinz die Zuständigkeit, die Befugnisse des Staates übernimmt, sie nach den staatlichen Gesetzen, deren Durchführungsverordnungen handeln muss, dass alle ihre Verwaltungsakte vom Rechnungshof nach diesen staatlichen Gesetzen und den diesbezüglichen Verordnungen gemessen werden und dass, wenn eine Aenderung dieser Gesetze durchgeführt wird, sie eben nur durch ein Landesgesetz gemacht werden kann, das wiederum der Kontrolle der Verfassungsmässigkeit von seiten der Staatsregierung unterliegt. Also, es hätte sich in dieser Hinsicht nichts ändern können, es sei denn durch eine Aenderung der Gesetze selber, letzten Endes mit Zustimmung wieder der Staatsregierung.

Ich kann nur kurz zusammenfassen: Im Jahre 1955 wurde vom Landesausschuss Bozen ein Entwurf von Durchführungsbestimmungen dem zuständigen Ministerium für öffentliche Arbeiten

überreicht. Nach einem Jahre hiess es, dieser Entwurf sei verlorengegangen, jedenfalls hätte man noch keine Zeit gehabt, ihn zu überprüfen. Im Juni 1957 hat der Landtag von Bozen das erstmalig ein Landesgesetz verabschiedet, in der Absicht, den Uebergang der Befugnisse auf die Provinz zu erwirken. Es wurde rückverwiesen. Es wurden dann Verhandlungen mit dem damals zuständigen Unterstaatssekretär Spallino geführt, wobei das erstmalig von seiten des italienischen Regierungsvertreters grundsätzlich der Uebergang der Befugnisse durch ein Provinzgesetz, und im besonderen auch die einvernehmliche Verwaltung der Ina-Casa-Bauten in der Provinz zwischen Staat und Provinz, zugebilligt wurde. Es erfolgte dann im Herbst 1957 die Ankündigung des Sonderwohnbauprogramms durch den Minister für öffentliche Arbeiten, Togni, für zusätzliche, also über die normalen Haushaltsmittel hinausgehende zweieinhalb Milliarden, ohne dass vorher Vertreter der deutschen Volksgruppe, sei es die parlamentarischen, sei es die der Provinz, gehört worden wären. Es erfolgte als Reaktion darauf die Volkskundgebung von Sigmundskron, und es erfolgten anfangs Dezember 1957 Verhandlungen, wiederum im Rahmen einer Kommission beim Ministerratspräsidium, die jedoch scheiterten.

Erst im August 1958 verabschiedete der Landtag von Bozen neuerdings das Landesgesetz, indem er sich verschiedenen Einwänden der Zentralregierung angepasst hatte. Dieses Gesetz wurde anfangs Oktober 1958 rückverwiesen. Ein Woche vor der Rückverweisung empfing Ministerpräsident Fanfani unsere Parlamentarier und erklärte ihnen, dass das Provinzgesetz mit Ausnahme geringfügiger Abänderungen, auch was die INA-Casse betrifft, angenommen werden könne. Am selben Tage abends erklärte jedoch Unterstaatssekretär Maxia, dass vorher Durchführungsbestimmungen notwendig seien. Auch diesmal wurde also die Erklärung der grundsätzlichen Annahme des Provinzgesetzes innerhalb kurzer Frist überholt durch eine gegenteilige Stellungnahme eines Regierungsvertreters. Mitte Oktober verabschiedete schliesslich der Landtag neuerdings das Provinzgesetz indem wieder verschiedenen Einwänden der Zentralregierung Rechnung getragen wurde. Mitte November erfolgte die dritte Rückverweisung des Provinzgesetzes. Inzwi-

schen wollte eine Abordnung der Südtiroler Volkspartei nach vorheriger Zusage dem Ministerpräsidenten Fanfani persönlich die Gründe darlegen. Wir wurden jedoch nicht vom Ministerpräsidenten empfangen, sondern lediglich vom Unterstaatssekretär Maxia. Demselben wurde klipp und klar erklärt, dass, falls die autonomen Rechte der Provinz, wenn nicht mit Landesgesetz, so doch zumindest in den Durchführungsbestimmungen, ausreichend anerkannt würden, sich in der Region eine schwere Krise ergeben würde. Inzwischen war der Regierungsentwurf der Durchführungsbestimmungen bekanntgeworden. Derselbe entsprach dem Landesgesetz mit Ausnahme der Bestimmungen über die INA-Casa. Die paritätische Kommission verschlechterte dann diesen Regierungsentwurf. Auch nach Bekanntgabe der Verschlechterungen von seiten der paritätischen Kommission erfolgten noch einmal Zusagen an Oesterreich, dass die Durchführungsbestimmungen den wesentlichen Belangen der Provinzautonomie gerecht würden und dass im besonderen, was die INA-Casa betrifft, eine Regelung getroffen würde, die die Kontrolle der Provinz über die Tätigkeit der INA-Casa in der Provinz gewährleisten würde.

Schliesslich und endlich wurden dem Präsidenten des Regionalausschusses unsere Forderungen hinsichtlich einer gerechten Fassung dieser Durchführungsbestimmungen bekannt; wir erklärten zunächst, dass wir uns die endgültige Beurteilung der Durchführungsbestimmungen vorbehalten würden bis nach erfolgtem Beschluss des Ministerrates. Endlich, nachdem der Ministerrat beschlossen hatte, teilten wir noch unser Begehren mit, es möchten die Durchführungsbestimmungen nicht in Kraft treten, sondern es möge uns die Möglichkeit gegeben werden, durch Beharrungsbeschluss das Landesgesetz vor den Verfassungsgerichtshof zu bringen. Es ist ein allgemeiner Verfahrensgrundsatz in jedem Rechtsstaat, der im Falle einer völkischen Minderheit besondere Beachtung verdient, dass, wenn Gerechtigkeit walten soll, auf jeden Fall der betroffene Teil ausreichend — und bei einer Minderheit müsste man sagen: erschöpfend — gehört werden soll, der Satz: *Audiatur et altera pars*.

Nun kann man bestimmt nicht behaupten, dass die Anwesenheit eines Vertreters unter 8 Mitgliedern der paritätischen Kommission diesem «Au-

diatur et altera pars» gerecht geworden wäre. Wir sind später, abgesehen von der erwähnten Audienz beim Unterstaatssekretär anfangs November, von keinem Regierungsmitglied, im besonderen nicht vom Ministerpräsidenten, gehört worden, um uns als interessierte Volksgruppe persönlich aussprechen zu können. Darin müssen wir im besonderen auch einen Verstoss gegen die Gerechtigkeit, auch der Form nach, empfinden, dass uns nicht die Möglichkeit gegeben wurde, der italienischen Regierung als solcher unsere Gründe hinsichtlich der verschiedenen Fassungen des Volkswohnbaugesetzes ausreichen darzulegen. Das Gesetz wurde dreimal verabschiedet, jedesmal mit gewissen Abänderungen; man hat immer wieder versucht, den Einwänden der Regierung soweit als möglich Rechnung zu tragen und auch den Einwänden, die von seiten der italienischen Volksgruppe im Landtag gekommen sind. Der Landtag hat sogar anlässlich der vorletzten Verabschiedung einem Beschlussantrag der italienischen Volksgruppe zugestimmt, in welchem der Landesausschuss in der zukünftigen Verwaltung des Volkswohnbaues an gewisse Richtlinien gebunden sein sollte, so z.B. die Verpflichtung zur Einbringung eines Gesetzes zwecks Anerkennung des Rechtes auf Eingenheimerwerb von seiten der Mieter des Volkswohnbauinstituts, ferner eine bindende Verpflichtung des Landesausschusses zur Aufstellung eines Wohnbauprogramms, um alle ungesunden, gefährlichen und sonstigen menschenunwürdigen Wohnungen zu entfernen und durch anständige Wohnungen zu ersetzen.

Es ist auch gesagt worden, dass die von uns verlangte rückwirkende Kraft des völkischen Verhältnisses bei der Vergebung der INA-Casa-Wohnungen jeder Gerechtigkeit geradezu widerspreche. Darauf eine Gegenfrage: Entspricht es der Gerechtigkeit, wenn von gut 745 INA-Casa-Wohnungen der ersten Siebenjahresperiode nur rund 100 Wohnungen der deutschen Volksgruppe zugute gekommen sind?

Entspricht es der Gerechtigkeit und dem Grundsatz des Art. 6 der Verfassung, wenn hinsichtlich der zweiten Siebenjahresperiode, die im letzten Absatz des Art. 2 der Durchführungsbestimmungen enthaltene Bestimmung über das völkische Verhältnis der Beitragzahlenden für die bereits genehmigten Bauprogramme nicht mehr berücksichtigt werden kann, sondern nur noch bei einem ge-

wissen Posten im Rahmen des Sonderprogramms, das nochdazu nur in der Stadt Bozen zur Ausführung kommt und für welches nach dem letzten Absatz des Art. 2 nicht das völkische Verhältnis im allgemeinen, sondern lediglich dasjenige der Stadtgemeinde Bozen berücksichtigt werden sollt?

Ich wollte damit nicht näher auf die Frage eingehen, sondern nur auf die uns gestellte Frage in bezug auf den Verfassungsgerichtshof Antwort geben. Es dürfte klar sein, dass wir eine Tautologie aussprechen, wenn wir sagen, dass das Urteil des Verfassungsgerichtshofes endgültig ist hinsichtlich der Rechtswirksamkeit dieser Durchführungsbestimmungen im Rahmen der italienischen Rechtsordnung, und dass wir diese Endgültigkeit als solche anerkennen. Etwas anderes ist es aber, wenn wir erklären, dass wir das Vertrauen in die Gerechtigkeit der italienischen Regierungen weitgehend verloren haben und dass unser Vertrauen in die Gerechtigkeit Italiens umso mehr wieder bekräftigt werden könnte, je gerechter das Urteil des Verfassungsgerichtshofes sein wird. Und ich möchte noch hinzufügen: Das Urteil des Verfassungsgerichtshofes wird umso gerechter sein, je weniger es durch politische Motive beeinflusst erscheint.

NARDIN (P.C.I.): Comincio dall'ultima frase del dr. Benedikter che ci rende... tranquilli, nel senso che se la Corte, come si può anche prevedere, non darà totalmente ragione ai dirigenti della S.V.P., la questione sarà sempre aperta, la polemica sul problema delle case popolari e la competenza in materia di edilizia popolare sarà inasprita; del problema case popolari, norme di attuazione, competenze provinciali, programmi governativi, programmi provinciali si farà sempre un elemento di turbamento in Alto Adige. Quindi il dr. Benedikter non ha fatto altro del resto che ripetere e ribadire, attraverso altre parole, quella nota posizione del gruppo dirigente; e distinguo il gruppo dirigente della S.V.P. dal gruppo, dalla maggioranza dei cittadini di lingua tedesca in Alto Adige, in quanto sono più che mai convinto che i lavoratori, i cittadini, buona parte di sudtirolesi non siano proprio convinti che sia giusto seguire queste « punte di diamante » della S.V.P. in una lotta ed in una campagna politica intransigente soprattutto sulle case popolari, che non può portare altro che turbamento e disagio, non solo fra i cittadini di lin-

gua italiana, ma soprattutto fra i cittadini di lingua tedesca.

Il dr. Benedikter si è lamentato che la questione case popolari, la competenza provinciale in materia di case popolari sia stata trasformata in una questione politica, così mi è parso di sentire attraverso la traduzione. Ma questa lamentela la rivolga anzitutto all'interno del suo gruppo, perchè se c'è stato un partito che ha trasformato una questione di questo genere, sociale e giuridica, in una questione prettamente politica, questo è stato proprio il gruppo dirigente di Villa Brigl, ed è stato soprattutto il dott. Benedikter, che è diventato un po' il teorico, specie su questo tema, di tutta la letteratura volkspartaiana. Quindi la questione è soprattutto una questione politica e le varie ricerche che si tentano da lungo tempo circa l'una o l'altra interpretazione giuridica non sono altro, specie da parte del gruppo dirigente della S.V.P., se non la ricerca di un'interpretazione giuridica che serva per l'attuazione della politica che a proposito dell'edilizia popolare la direzione della S.V.P. ha delineato da tempo.

Che cosa sostiene la S.V.P.? Sostiene una serie di principi con i quali non ci troveremo mai d'accordo. Anzitutto da un'analisi del passato, sulla quale analisi possiamo anche convenire in più occasioni circa ingiustizie e discriminazioni e così via nei confronti dei cittadini di lingua tedesca, da un'analisi del passato si traggono conclusioni errate. E si dice che da ora in avanti le assegnazioni, per quanto riguarda gli alloggi popolari, devono venire fatte sulla base rigida della proporzione etnica dei due terzi ad un terzo. Questo l'hanno proclamato in più di un'occasione uomini autorevoli primo fra i quali il Presidente del Consiglio Regionale, quando, svestitosi, come al solito, della sua qualità di Presidente del Consiglio Regionale, *fatto spogliarello* della sua qualità di Presidente della S.V.P., assunte le vesti più o meno succinte di Consigliere comunale, in quel posto ha preso determinate posizioni a proposito di questo principio: la proporzione etnica di due terzi ad un terzo, questo deve essere il criterio di assegnazione; in secondo luogo la retroattività. Siccome sinora le case sono state assegnate in buona parte agli italiani, bisogna recuperare il tempo perduto, riparare a questa ingiustizia e da ora in avanti, finchè non si arriverà

a quell'equilibrio di due terzi ad un terzo nelle assegnazioni future di alloggi, è evidente che si dovrà soprattutto assegnare case ai cittadini di lingua tedesca!

Ora poi vi è un altro *slogan*, quello accennato anche dal collega Scotoni: la Provincia sola deve pensare all'edilizia popolare, lo Stato non deve assolutamente più entrare. Si dimentica che l'art. 11 dello Statuto prevede anche dei limiti, e comunque deve inquadrarsi anche in quello che è l'interesse nazionale; e interesse nazionale ad esempio può diventare per lo Stato o per un governo quello di affrontare la soluzione del problema della casa in una determinata zona, come l'Alto Adige, allo scopo di togliere di mezzo un pretesto serio di attrito, di odio in certi casi, fra gruppo etnico e gruppo etnico e così contribuire nell'interesse del paese, in quanto il problema dell'Alto Adige comporta delle responsabilità anche esterne per l'Italia, contribuire quindi nell'interesse del paese a risolvere questo e altri problemi, che non sono solo problemi di indole economica o sociale di carattere locale, ma anche di indole politica non solo locale ma addirittura di carattere nazionale, quando addirittura non assurgano a problemi di interesse internazionale. Quindi si dimentica anche questo, ed allora è su queste tesi che deve essere data una certa valutazione da parte nostra, quando si tratta di esprimersi a favore o contro la proposta di impugnazione davanti alla Corte costituzionale delle norme di attuazione che conosciamo. La realtà — l'abbiamo detto tante volte, specie in questa aula quando ci riuniamo come Consiglio Provinciale — la realtà esigerebbe una ben diversa soluzione che non quella prospettata da un lato dai dirigenti della S.V.P., e quella purtroppo non prospettata sufficientemente da parte soprattutto del Governo o dei vari Governi che si sono succeduti. La realtà dell'Alto Adige ci porta a considerare che esiste un fabbisogno straordinario di alloggi, di almeno 5 mila alloggi, e non riguardano solo i cittadini di lingua italiana, ma riguardano anche parte, e parte notevole, anche di cittadini di lingua tedesca.

Noi abbiamo sempre lamentato che i vari Governi romani non abbiano saputo comprendere questo problema nella sua gravità ed abbiamo tante volte detto che problemi di questa natura, che sembrano solo problemi sociali ed economici, bisogna

che siano intesi anche dal punto di vista politico, perchè se bene affrontati e rapidamente risolti, possono togliere di mezzo pretesti che ad un bel momento possono diventare veramente l'anima di tutto un movimento di un gruppo contro l'altro gruppo. Che cosa costava e che cosa costa, mi chiedo, al Governo italiano compiere uno sforzo straordinario nella Regione Trentino-Alto Adige e soprattutto in Alto Adige per affrontare in forma straordinaria il problema della casa, considerata la gravità politica di questo problema? Cinquemila alloggi, 20 miliardi di spesa in due-tre anni, sarebbe massiccio investimento non improduttivo, perchè 5 mila alloggi alla media di 10 mila lire al mese danno 600 milioni all'anno di reddito e in 35 anni si riesce a recuperare i miliardi spesi. Ma sarebbe un investimento non solo produttivo sotto il profilo economico, ma soprattutto da un punto di vista politico. A risolvere per i sudtirolesi ma per gli italiani specialmente il problema straordinario della casa non bastano gli accordi Gruber-Degasperi, i protocolli per dire: « adesso abbiamo prevista la soluzione di una determinata situazione o di determinati problemi ». Bisogna che il diritto tenga conto della realtà sociale economica, non sia qualche cosa — come mi è sembrato di sentire dal dott. Benedikter — qualche cosa che sta in aria, impalpabile e astratto e non consideri la realtà nella quale questo diritto deve valere. Bisogna quindi che non ci sia soltanto una legge, un codice, un insieme di leggi, ma che ci siano anche conseguenti misure sul piano pratico, economico e sociale per risolvere determinati problemi, almeno i più gravi, i più straordinari in una determinata situazione quale è quella dell'Alto Adige.

D'altro canto dobbiamo chiederci realisticamente: è la posizione della S.V.P. o della parte più intransigente della S.V.P. quella che può rappresentare in futuro la prospettiva attraverso la quale o dalla quale coloro di lingua italiana e tedesca che anelano ad avere la casa potranno trarre soddisfazione? Non credo, per tanti motivi! La S.V.P. ha dichiarato esplicitamente che se un domani la Provincia avesse avuto in mano tutte le leve dell'edilizia popolare indubbiamente se ne servirebbe per impedire la sommersione etnica, perchè casa significa o immigrazione o permanenza in loco di cittadini appartenenti ad un gruppo etnico per lo

meno indesiderato. Per cui meno case si fanno, specie in Bolzano o in altri principali centri dell'Alto Adige, è evidente che meno case si fanno e meno si favorisce questa azione di sommersione etnica che è in atto da parte del gruppo linguistico italiano. Quindi è evidente che se la Provincia avesse domani in mano tutte le leve relative all'edilizia popolare utilizzerebbe le leggi a cui alludeva il dott. Benedikter, non le modificherebbe, non c'è bisogno di modificare la legge sull'edilizia popolare, basta leggere il testo unico del 1938, non c'è bisogno di modificare per commettere soprusi o per cambiare nettamente di rotta una politica. No, basta interpretarla in una certa maniera, basta interpretarla in una certa maniera! Ad esempio se lo Stato assegna un miliardo a sensi del testo unico sull'edilizia popolare alla Provincia perchè lo utilizzi per la costruzione popolare, lo utilizzi meglio nel campo dell'edilizia popolare, basterebbe prendere questo miliardo e distribuirlo alle varie cooperative che nel frattempo possono sorgere o che si fanno sorgere, dislocate in determinati centri che non siano quelli che più hanno la necessità di avere un'efficiente politica di edilizia popolare, ed in questa maniera la legge sarebbe rispettata, non ci sarebbe bisogno delle sottigliezze giuridiche di un dr. Benedikter che arriverebbe a modificare con una legge provinciale una legge nazionale; non c'è bisogno di questo, basta una determinata interpretazione, basta una determinata politica per eludere la sostanza sociale degli stanziamenti per l'edilizia popolare.

Ora non è con le prospettive che ci fa intravedere abbastanza chiaramente il gruppo dirigente della S.V.P. che si potrà assicurare una soluzione al problema della casa in Alto Adige, perchè anzi ce lo dicono abbastanza esplicitamente: se domani tutto fosse in mano alla Provincia, evidentemente la Provincia avrebbe modo di non tenere conto di quei limiti che sono segnati proprio come capoverso all'art. 4 ed all'art. 11 dello Statuto. Ora, ad un bel momento quale è stata la ragione per cui noi abbiamo condotto mesi or sono un'azione tendente a modificare in senso positivo lo schema delle norme di attuazione previsto e predisposto dalla Presidenza del Consiglio? L'abbiamo tentato di dire in questa aula, ma ce lo avete impedito: lo abbiamo detto fuori; sollevando anche le ire di uomini po-

litici nostri avversari. Non era un'opposizione di principio alle norme di attuazione, perchè noi le norme di attuazione le abbiamo chieste da anni, specie in Consiglio provinciale. Però dal momento che si cercava di aggrapparsi ad una interpretazione giuridica, perchè questa servisse all'attuazione di una determinata politica chiaramente delineata dal gruppo dirigente della S.V.P., abbiamo chiesto che lo schema delle norme di attuazione tenesse conto della realtà, nella quale queste norme di attuazione andavano ad operare. Il diritto non lo consideriamo, come dicevo prima, qualche cosa di astratto, che non deve tenere conto della realtà economica e sociale, ed anche certe volte politica, di una determinata situazione. Abbiamo chiesto alcune garanzie che in alcun modo si può sostenere che siano in contrasto con gli interessi dei cittadini sudtirolesi, aventi o non aventi bisogno. Se poi sono in contrasto con gli interessi dei dirigenti della S.V.P. non ci interessa, ci interessano coloro che in campo di lingua tedesca ed italiana hanno bisogno della casa. Sappiamo che i dirigenti della S.V.P. questo problema non lo sentono per se stessi. E' per questo che abbiamo sostenuto alcune tesi. Abbiamo chiesto ad esempio che l'ordinamento dell'Istituto per le case popolari spettasse allo Stato di intesa con le Province di Bolzano e di Trento. Se aveste concordato con noi questa formula, le norme di attuazione avrebbero riflettuto questa richiesta probabilmente, e avreste ottenuto di più nelle norme di attuazione di quanto avete ottenuto. Noi abbiamo chiesto che ci fosse la intesa per l'ordinamento dell'Istituto per le case popolari fra lo Stato e le Province, ed abbiamo chiesto che alle Province medesime venisse demandata la funzione di vigilanza sugli Istituti per le case popolari, cosa che solo parzialmente è stata ammessa dalle norme attuali.

Quindi vedete che noi abbiamo chiesto qualche cosa di più di quanto poi il Governo abbia concesso. Abbiamo chiesto che venissero emanate apposite norme atte a garantire la tutela giurisdizionale degli interessi e dei diritti legittimi dei cittadini nei confronti degli organi provinciali; perchè vi invito a leggere il testo unico sulla edilizia popolare e ad esaminare le norme di attuazione e detemi in quale misura un cittadino che ricorre è salvaguardato oggi con le disposizioni sorpassate, che sono definite, quelle del testo unico sulla edilizia

popolare, dai tecnici italiani dei « ferri vecchi ». Abbiamo richiesto che, dal momento che si disponevano le norme di attuazione e che si assegnavano determinate sfere di competenza agli organi provinciali, rimanendo certe sfere di competenza agli organi statali, si costituissero degli organismi particolari a cui poter ricorrere, in mancanza di Tribunali di giustizia amministrativa o cose di questo genere. Questa proposta noi l'abbiamo avanzata e avrebbe potuto anche essere accolta, solo che il Governo avesse voluto meglio accogliere o meglio comprendere il profondo significato di queste proposte. Abbiamo chiesto che la assegnazione degli alloggi avvenisse solo in base alle condizioni del richiedente, in base al bisogno; e in questo bisogno, tengo a sottolineare anche in questa sede, non è che vogliamo includere solo chi vive in baracche, in grotte o tuguri, per quanto siano i più bisognosi, perchè logicamente voi ci potreste rinfacciare che noi in questo caso pensiamo solo agli italiani. No, vogliamo che il bisogno sia inteso in senso più largo, che si vada anche incontro nella valutazione del bisogno in forma particolare, anche alle condizioni particolari in cui si trovano centinaia e forse migliaia di famiglie sudtirolesi che hanno bisogno e diritto di avere una casa, pur abitando in case vecchie che, se venissero visitate dall'attuale commissione INA-Casa o dell'Istituto per le case popolari o altri organismi previsti dalle normali disposizioni in materia di assegnazione, non verrebbero definite abitazioni malsane, o comunque pericolanti, o da abbandonare o tali da dare diritto ad un nuovo alloggio. Noi siamo per allargare, almeno in Alto Adige, questi criteri di valutazione nel senso di andare maggiormente incontro anche ai cittadini di lingua tedesca, cioè non considerare i paria dei senzatetto solo, ma considerare anche coloro che abitano da decenni in queste case vecchie, costruite con criteri edilizi di allora, che avrebbero anche loro il diritto di avere una casa più confortevole, più moderna, più provvista di quelle comodità che oggi buona parte delle case popolari riescono a dare.

Ora, quindi, abbiamo chiesto questo, ma non che se ne facesse del criterio di assegnazione un principio « 2/3 - 1/3 », o che si continuasse come per anni in Alto Adige ad assegnare in maggioranza al gruppo etnico italiano a danno di quello sud-

tirolese. No, giusto, valutando in forma più liberale che non quella prevista dalle attuali disposizioni in materia di assegnazione, la particolare situazione in cui si trovano soprattutto cittadini di lingua tedesca nei vari centri dell'Alto Adige specialmente popolari. Questo abbiamo chiesto. Poi abbiamo chiesto che tutte le facilitazioni da leggi della Repubblica valgano anche per la provincia di Bolzano perchè non venisse fuori una speciale isola nella quale certe disposizioni valevoli in tutto il territorio non valessero qui. Abbiamo chiesto soprattutto che sia data garanzia che le somme stanziato dallo Stato per l'edilizia popolare trasferita alla Provincia siano effettivamente impiegate secondo questo fine e in base al fabbisogno registrato nelle diverse località in Alto Adige, in primo luogo dei centri maggiormente abitati. Perchè si deve considerare in primo luogo quei comuni che hanno più bisogno di una politica più efficiente dell'edilizia popolare. Cose enormi? Madornalità? Sacrilegio? E non ditemi che questa nostra richiesta di garanzie, se fossero state intese adeguatamente dal Governo, non avrebbe maggiormente soddisfatto dell'attuale contenuto delle norme di attuazione, e non ditemi soprattutto che abbiamo lavorato a favore di un gruppo etnico ai danni dell'altro! Abbiamo lavorato a favore dei senzatetto, di coloro che hanno bisogno della casa di tutti e due i gruppi etnici, ma soprattutto abbiamo chiesto che sul tema bisogno e fabbisogno venisse posta la parola « fine » ad una eterna polemica e ad un eterno equivoco, attraverso il censimento del fabbisogno comune per comune, da attuarsi da parte del Governo di intesa con la Provincia e i Comuni. Nel senso che se fosse stato richiesto soltanto un censimento governativo il cons. Benedikter prima ancora che incominciassero poteva già stilare un articolo per il « Volksbote » o per la « Tiroler Tageszeitung », in cui naturalmente poteva svilire i risultati di questa indagine.

Noi abbiamo chiesto che venisse fatta questa indagine da parte degli organi amministrativi d'intesa con la Provincia, diretta in maggioranza da chi sappiamo, e d'intesa con i Comuni, diretti in maggioranza da chi sappiamo, in maniera che venisse fuori realmente un censimento che registrasse l'effettivo fabbisogno di alloggi per i cittadini di lingua italiana e di lingua tedesca; in modo che venisse fuori un censimento di questo genere. E

questa richiesta la faremo mille e mille volte qui e anche in Parlamento, perchè siamo convinti che dalla chiarezza di questa indagine possa anche uscire una chiarezza di idee per quanto riguarda la politica di edilizia popolare. Ci hanno chiamato, i signori della D.C. con il coro del « Dolomiten », ci hanno chiamati « nazionalisti di sinistra », perchè lo abbiamo chiesto in una serena manifestazione di lavoratori a Bolzano e prima della emanazione delle norme di attuazione da parte del Governo. Quando poi le norme di attuazione sono state predisposte in senso più favorevole certamente di non quelle predisposte dal Presidente on. Fanfani che aveva tanta fretta in quei giorni di approvarle, allora la paternità a chi è andata per queste norme di attuazione? E' andata ai democristiani, coloro cioè che ci avevano chiamati « nazionalisti di sinistra », per aver chiesto l'inserimento di alcune garanzie, che in parte sono state accolte. Quando poi sono state emanate, « nazionalisti di sinistra » sono diventati anche i D.C. che ne hanno assunto la paternità. Ora penso che siano da considerare alcuni di questi aspetti che ho voluto sottolineare nell'approvare o meno questa proposta di impugnazione davanti alla Corte costituzionale.

C'è un pericolo, signori della S.V.P., che il testo venga peggiorato dalla sentenza della Corte; non avrete quindi contribuito a far sì che le norme possano operare in modo positivo nella situazione locale. C'è il pericolo quindi, è quello che più interessa, che soprattutto poi una parte politica, la S.V.P. in primo luogo, ne tragga un pretesto per inasprire la polemica. Perchè il fatto di dire: « rispettiamo la sentenza », è evidente, non c'è altro da fare, si deve per forza, ma sul piano politico in che misura si accetta questa sentenza? o non si troverà motivo per accrescere i motivi polemici nei confronti non del Governo italiano, il che non mi interessa, ma del gruppo etnico italiano, degli italiani, dei lavoratori di lingua italiana? Perchè, come non siamo d'accordo che non esistono polemiche e pretesti di polemica contro il gruppo etnico sudtirolese, altrettanto non siamo d'accordo che avvenga nei confronti del gruppo etnico italiano. Queste cose le dovremmo pur considerare al di sopra di certe finzioni o di certe politiche da struzzo. Dobbiamo guardare in faccia la realtà, guardare se conviene o meno dare appoggio ad una manovra poli-

tica così smaccata quale è quella iniziata da tempo dal gruppo dei dirigenti della S.V.P. Politica che, se portata avanti, non potrà mai portare alcun beneficio per i cittadini dei due gruppi etnici dell'Alto Adige, politica che non potrà fare altro che inasprire questi rapporti e contro questa politica noi ci batteremo sempre.

Ed auspico che il nuovo Governo sappia comprendere finalmente questo problema, come altri problemi relativi all'Alto Adige in modo ben diverso dai precedenti governi e soprattutto sappia trovare l'occasione per affrontare i problemi del Trentino-Alto Adige non con le solite dichiarazioni circa la intangibilità del Brennero, circa il problema altoatesino e il problema italiano, circa tante altre generiche affermazioni, che sono state sulla bocca di tutti i Presidenti del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti dal 1948 ad oggi; ma sappia affrontare la realtà del Trentino-Alto Adige con un diverso spirito e con un senso realistico, soprattutto rispettando meglio i diritti nazionali dei sudtirolesi, affrontando, nell'interesse dei sudtirolesi e degli italiani, i problemi economico-sociali gravissimi qui esistenti, guardando in modo diverso l'ente Regione e l'ente Provincia che non come è avvenuto finora dal punto di vista delle leggi, dal punto di vista finanziario e così via. E soprattutto contribuendo veramente attraverso, dato che parliamo di edilizia popolare, attraverso un piano straordinario, che risolva rapidamente, nell'interesse dei sudtirolesi e degli italiani, questo grave problema. Se così verrà fatto da Roma e meglio che non nel passato anche da noi, non ci troveremo ingolfati in discussioni di questo genere nel futuro, che si hanno l'etichetta delle discussioni giuridiche, ma sono soprattutto discussioni politiche che mettono a nudo quella che è la situazione dopo dieci anni di politica, nella quale situazione c'è la responsabilità della D.C., ma, lo si ricordi, anche la corresponsabilità piena e incondizionata dei dirigenti della S.V.P.

PRESIDENTE: Vorrei solo dire due parole al cons. Nardin. Siccome è già la seconda volta che cita una mia frase al Consiglio comunale di Bolzano che avrei pronunciato nella mia veste di Consigliere comunale di Bolzano, e cioè che io avrei asserito che le assegnazioni di alloggi devono avvenire secondo il rapporto di due terzi ad un terzo, dico che è molto male informato; che questa asser-

zione non è mai stata da me fatta in Consiglio comunale, in quanto ho chiesto ivi che le assegnazioni avvengano oggi in base al rapporto etnico del comune di Bolzano e trattavasi solo degli alloggi costruiti a Bolzano. Ritengo una volta per sempre, è la seconda volta che ritorna su questa questione, ritengo necessario rettificare: ho chiesto che l'assegnazione degli alloggi nella città di Bolzano — di altro non potevo parlare — si faccia in base al rapporto linguistico esistente nel comune di Bolzano. Il che è molto diverso da un terzo a due terzi!

SCOTONI (P.C.I.): Oggi, nelle dichiarazioni che abbiamo sentito, le cose si prospettano un po' diversamente o vengono prospettate diversamente. Mi ha fatto piacere il cons. Benedikter quando dice che tutti hanno diritto ad un alloggio e che egli sarebbe d'accordo che a tutti i residenti fosse dato alloggio. Ma perchè dirlo solo oggi? Perchè non dirlo prima? Se fosse una mia personale opinione potrei dire che ho capito male, ma ho qui una serie di ordini del giorno: quelli delle sinistre — voglio persino ammettere che la cosa sotto tanti aspetti è del tutto assurda, che voi li abbiate respinti per le firme che c'erano sotto —; ce ne erano firmati da Bertorelle e Panizza e sono stati respinti anche quelli! Leggo su « L'Adige » del 3 agosto 1958: « Gravava e grava ancora su di essa il sospetto, sulla legge provinciale, che se ne volesse fare uno strumento di compressione nei confronti del gruppo linguistico italiano. Durante tutta la seduta dai Consiglieri della S.V.P. non è mai venuta nemmeno una assicurazione verbale. Che cosa si farebbe con quella legge se entrasse in vigore? Quali i programmi? Quali le garanzie per il gruppo di minoranza che è quello italiano? In che modo si intende assicurare la salvaguardia dell'interesse nazionale contemplato nell'art. 4 dello Statuto speciale di autonomia? Sono tutti interrogativi che preoccupano gravemente, in quanto la mancanza di chiarimenti e di impegni da parte del gruppo della S.V.P. mantengono sempre valida nell'opinione pubblica l'impressione dell'impostazione di Castelfirmiano, una impostazione negativa nei confronti della costruzione edilizia che non può lasciare tranquilli ».

E questa era la gente che era in Giunta assieme con voi e che in parte c'è ancora e sul suo giornale scriveva queste cose! Quindi, credo che nessu-

no potrebbe far colpa ad altri se hanno visto un pericolo nella vostra azione, nei vostri voti dati agli ordini del giorno, alcuni dei quali non auspicavano altro che una azione per dare proprio la casa a tutti i residenti che non l'avevano.

Qualche collega ha sollevato la questione: se noi si votasse contro si toglierebbe loro un diritto. A parte il fatto che ormai da un punto di vista pratico quando si è saputo anche dalla stampa che il gruppo democristiano era disposto a concedere il suo voto sotto questo profilo, per gli altri questo problema non si pone più, ma io dico: è stato lo Statuto in sostanza che non glielo ha dato! Cioè, intendiamoci, perchè mi sembra che lo Statuto, la autonomia tutta quanta sia solo in funzione della Provincia di Bolzano! Ma c'è anche la Provincia di Trento! Il Consiglio Regionale è composto delle due Province. E' ovvio che se una certa norma che riguarda una delle due Province ledesse gli interessi oltre che della Provincia di Bolzano anche della Provincia di Trento, si formerebbe una regolare maggioranza, e così avrebbe ragionato il Costituente, perchè non avrà mai potuto pensare che una delle due Province dicesse: voto contro l'impugnativa delle norme di attuazione perchè non voglio le competenze, perchè è meglio di no. E' ovvio, ci doveva essere una naturale convergenza, ci volevano tutti e due in un unico atto, perchè le norme impugnate valgono per l'uno e per l'altro, e possono avere delle conseguenze le impugnative perchè nessuno ne ha parlato, ma mi domando p. es.: siamo proprio certi che l'INA-Casa, di fronte all'impugnativa di queste norme di attuazione che metterebbero in forse il suo programma, la sua attività, svolga lo stesso il programma che aveva fatto prima? Non credete che ci saranno altre Province ed altre zone che diranno: « ma che cosa vuoi andare a fare a quelli che non ne vogliono? Vieni da me, ti dò anche aiuti e facilitazioni »! E' logico, è naturale che sia così e dal loro punto di vista hanno perfettamente ragione; ed allora ci sono anche delle conseguenze negative da un punto di vista materiale che non possono essere escluse aprioristicamente. Poi, anche ammesso che tutto questo non fosse vero, che si trattasse di un diritto, quando mai ce li avete riconosciuti questi diritti? Art. 70: chiedemmo pure che ci fosse una specie di lodo arbitrale, interpellare un qualche organismo che potesse dire

se era giusta quella tale interpretazione che avete applicato per dieci anni, in base alla quale le entrate tributarie della Regione diventavano, sono diventate le entrate tributarie dello Stato. Non sono mai riuscito ad ottenere una pronuncia su questo settore e vorrei sapere quante centinaia di milioni questo ha significato. Quante volte, di fronte a certe interpretazioni dello Statuto, del regolamento interno, abbiamo detto: ma vediamo, sentiamo chiediamo a qualcuno. Mai ci è stato concesso di poter avere il conforto per lo meno di qualcuno che potesse vedere un po' se proprio eravamo in torto. Allora si diceva: « gioco democratico, la maggioranza e la minoranza, chi è in minoranza deve accettarlo ». Quando però questo non fa comodo allora si rovescia tutto l'argomento finora seguito.

D'altra parte mi sia consentito di dire anche a qualche collega della minoranza che non si può prescindere da un certo esame di queste disposizioni, tanto è vero che chi presenta la richiesta la motiva citando degli articoli delle norme, citando degli articoli dello Statuto che vengono violati. D'altra parte penso che ogni Consigliere dovrebbe, nei limiti del suo tempo, della sua possibilità — quando il Presidente della Giunta ci ha mandato in data 31 gennaio il testo delle norme di attuazione, lo avrà fatto anche per dirci: « Guardate che cosa c'è. Eventualmente, se credete, formulate le vostre riserve e le proposte di impugnativa », se no era inutile che ce lo mandasse —, credo che ogni Consigliere avrebbe dovuto dare una certa occhiata e vedere per lo meno se trovava delle norme veramente assurde, proponendone la impugnazione. Perchè, dico allora, si deve solo impugnare quello che viene proposto? Che significa? Forse che da parte della minoranza tutto va bene? Non credo, no, per conto mio ci vedo dentro qualche disposizione che non ritengo conforme alla Costituzione. Ma se accettassi l'impugnazione dovrei proporre di impugnare anche quello! Non ci sarà mica adesso il diritto di farmi impugnare solo quello che vogliamo gli altri e non poter sostenere neanche la propria tesi e il proprio pensiero! D'altra parte fu scelta una strada che non fu certo quella di impugnare le norme di attuazione, fu scelta una strada che andava un po' da tutte le parti, anche molto lontano da Bolzano; fu scelta una strada che faceva perno sulla Provincia, sperando fino all'ultimo

di riuscire a convincere il Governo a cambiare orientamento. E allora quando si sono scelte tutte le strade che fanno comodo, non si può pretendere che tutte le altre restino aperte. Ma quello che è più grave e che fino adesso non ho mai voluto dire ma che tuttavia sento il dovere di esprimere in qualche modo, è questo: che in fondo la prova di forza, la prima presa di posizione dalla quale altre ne dovevano scaturire, è stata proprio fatta — e mi induce a dirlo il cons. Benedikter quando afferma che il suo gruppo è altrettanto sensibile quanto chiunque altro ai problemi sociali —, è stato scelto per dare battaglia il terreno dove forse c'è più l'aspetto umano: la gente che non ha casa, che vive in disagio.

Non voglio mettermi a fare descrizioni, potrebbe sembrare demagogia. D'altra parte credo che ognuno di voi sappia le condizioni in cui vive tanta gente. Era su quelli che si doveva dare battaglia, erano gli interessi di quelli che potevano andare compromessi, era su quelli che in un certo senso si poteva anche ottenere quello che altrimenti non sarebbe stato ottenuto! Perchè, non venite a dirmi che è corretto presentare e sostenere un articolo che dice che ogni anno sul bilancio dello Stato, in relazione all'effettivo fabbisogno dei senza-tetto, vengono assegnati dei fondi alla Provincia, e dopo quell'effettivo fabbisogno si tramuta in sede provinciale ed a quell'effettivo fabbisogno si sostituisce la appartenenza razziale ad uno o all'altro gruppo! Allora si deve avere il coraggio di abbandonare la strada e dire: « non ci importa niente, prendiamo il profilo etnico o razziale », come lo volete chiamare, ma non si può presentarsi di fronte allo Stato mostrando il bisogno e la necessità, le piaghe della gente che ha bisogno per farsi dare il denaro e poi impiegarlo per altre direzioni.

Sul merito dei singoli articoli, dei quali ci viene proposta l'impugnazione, c'è l'art. 1, dove al punto 3 si sostiene: « Le agevolazioni per la costruzione e la assegnazione di case a invalidi e mutilati di guerra e ai profughi e alle categorie assimilate dovrebbero rientrare fra le competenze della Provincia in quanto, essendo rimaste allo Stato, in base alle norme di attuazione vi sarebbe una violazione della competenza statutaria ».

Ora penso che se lo Stato avesse dato questa competenza alla Provincia i casi erano due: o la

Provincia non costruiva o la Provincia costruiva. Se la Provincia non avesse costruito, lo Stato avrebbe con buon diritto potuto dire, mi sembra: «Guarda che nel momento in cui in sede nazionale il Parlamento, le Camere hanno deciso di dare un aiuto ai mutilati ed invalidi di guerra perchè questi possano costruirsi la casa, si era ravvisato in questo fatto un interesse nazionale, quindi tu, non costruendo, in fondo finisci con eludere e violare questo interesse nazionale». Ed allora avremmo sentito gridare: ma vi pare giusto far proprio costruire al gruppo etnico tedesco le case per i mutilati ed invalidi, per coloro che in più di un'occasione contro di noi hanno combattuto? Sarebbe venuta fuori la storia del 4 novembre, e via dicendo!

Nossignori, mi pare ovvio che un'agevolazione a favore di questa categoria debba essere data dallo Stato e non dalla Provincia, anche sotto l'aspetto di un giusto risarcimento.

Si dice: ma così facendo, prendendo categoria per categoria si finisce con lo svuotare tutto. Ma c'è anche da fare un'osservazione, che vale per il punto 4°, le provvidenze per le località colpite da gravi calamità. Credo che lo Stato mai negherà alla Provincia di intervenire, non legiferando e potendo quindi impedire ad altri di fare, ma di intervenire sotto un profilo finanziario per fare lei; lo ha fatto la Regione che competenza non ne aveva, il Villaggio di S. Vigilio nel Polesine. Ma è chiaro, per lo meno certo c'è la prova che quella legge non venne impugnata, per lo meno altrettanto verrà riconosciuto.

Il fatto è che, mi pare, si voleva impedire che lo Stato potesse fare il villaggio di San Vigilio in provincia di Trento o di Bolzano, se qui si fosse verificata una calamità! Il che è assurdo! All'art. 2 c'è il problema dell'INA-Casa. Ma, signori, lasciamo perdere anche la distinzione fra lo scopo e il mezzo per raggiungere questo scopo che tuttavia qualche validità ha. Perchè, insomma, quando si vede un piano per l'incremento dell'occupazione ecc.; insomma, almeno al punto di prestar fede al legislatore quando mette un titolo alla legge, credo che bisognerebbe arrivare. Ma lasciamo questo, ma il presupposto di quella legge per poter funzionare qual è? Era che chi la varava avesse la facoltà di imporre contributi obbligatori, che praticamente sono le tasse. Ha la Provincia questo? Andate a

prendere il testo della legge sull'INA-Casa e credete veramente che le Province avrebbero potuto fare quella legge lì? Imporre ai datori di lavoro e ai lavoratori che una parte del loro salario venisse trattenuto per la costruzione di case? Mi sembra ovvio di no. Allora se non poteva farlo, non potrà neanche averla oggi che qualcun altro l'ha fatta! Ci si inalbera perchè si dice che «in provincia di Bolzano dovranno essere costruite più Commissioni, la cui composizione dovrà adeguarsi proporzionalmente alla consistenza dei gruppi linguistici dei comuni, dai quali dovranno essere disposte le assegnazioni». Il Presidente del Consiglio disse che questa era l'idea che egli sosteneva per Bolzano. Allora si vede che non è sul merito, ma sulla collocazione, sul fatto che questa disposizione avrebbe dovuto essere in una legge provinciale invece che statale. Allora mi pare che proprio non si possa gridare alla soppressione, ai diritti conculcati e via dicendo, se il problema è solo di forma e non di sostanza! Però in effetti fu presentato un ordine del giorno il 29.7.1958 in Consiglio Provinciale di Bolzano, il quale diceva: «Il Consiglio Provinciale, nell'esaminare il disegno di legge n. 47 bis, ritiene opportuno inserire nella legge una norma che stabilisca la costruzione di speciali commissioni comunali per la assegnazione di alloggi costruiti a totale o parziale carico dell'edilizia sovvenzionata. La proporzione etnica di tali commissioni sarà pari per ogni singolo comune alla proporzione etnica rappresentata nei singoli consigli comunali».

Questo ordine del giorno mi risulta essere stato respinto. Allora? Se si respinge che le commissioni debbano adeguarsi alla consistenza etnica dei singoli comuni, come ha fatto il Consiglio Provinciale di Bolzano il 29.7.1958, non restano che due alternative: una — che voi non avrete mai sostenuta —, cioè che non si facciano le commissioni sulla base della lingua ma che si facciano le commissioni sulla base della competenza e della capacità ecc. Quindi non restava evidentemente altra soluzione che prendere la proporzione etnica ma estesa a tutta la provincia. Ci sono i documenti che ce lo dicono.

All'art. 3 si lamenta che la Norma di attuazione dica: «Nessun trasferimento di proprietà alle Province si opera per le case costruite dallo Stato a totale suo carico». Intanto, mi pare che chi po-

trebbe lagnarsi se questa formula ne dovesse compromettere i diritti sarebbe la Regione, perchè eventualmente sarebbe alla Regione che le case di proprietà dello Stato dovrebbero passare e non alla Provincia. Ma in base a che? In base alla competenza, dice la proposta di impugnativa. Ma quando? Quando mai la competenza amministrativa o legislativa comporta la proprietà dell'oggetto che da quella competenza è disciplinato? Non ricordo di aver mai trovato una disposizione di questo genere, anzi ne ricordo parecchie che stanno ad indicare proprio l'opposto.

Le foreste dello Stato non sono passate perchè c'è una competenza in materia di foreste, sono passate perchè c'è un articolo dello Statuto che dice che le foreste dallo Stato passano in proprietà alla Regione. Le strade, le autostrade, le vie di comunicazione, le miniere non passano perchè c'è la competenza legislativa ed amministrativa, passano perchè c'è un articolo dello Statuto che dice che vengono a far parte del demanio della Regione. Mai visto che nello Statuto ci sia un articolo che dice che le case di proprietà dello Stato passano alle Province. All'art. 4 non si è soddisfatti di quella procedura instaurata. Effettivamente qui per esempio io apprezzavo di più la precedente formulazione. Questo però è un articolo, mi pare, a proposito del quale si potrebbe veramente fare quello che dicevo prima, cioè cercare nella pratica attuazione di dare un'interpretazione più benevola. Volei impuntare sopra ho l'impressione che porterà ad un peggioramento piuttosto che ad un miglioramento, in quanto in sostanza non è detto per esempio che questi fondi non debbano in qualche modo essere presi in considerazione anche dal bilancio provinciale.

All'art. 6: « Nell'esercizio della competenza legislativa in materia di case popolari le Province di Trento e Bolzano terranno conto delle necessità che gli Istituti autonomi case popolari conservino il loro patrimonio e continuino a svolgere... ».

Questa disposizione ha dei precedenti in altre norme di attuazione, a proposito delle quali nessuno ha mai sollevato eccezioni. Camere di Commercio: per queste, a parte che conservino il loro patrimonio, che mi pare non c'è, ma per tutto il resto non c'è nulla di diverso. Il problema del secondo comma del riscatto: è logico che una legge-de-

lega che veniva fuori forse un giorno prima o un giorno dopo, non poteva essere ignorata. Non si poteva mettere nel nulla migliaia di persone che aspiravano, credevano, speravano, che avevano tutti i motivi di ritenere di poter avere un loro alloggio a riscatto, per una questione di giorni, andar a vedere se era uscito il decreto un giorno prima o la legge il giorno dopo! Sarebbe stata veramente una cosa assurda!

All'art. 8: « I ricorsi previsti dal 2° comma del citato articolo, cioè dall'art. 4 della legge 11.6. 1952, sono decisi dal Ministero delle Finanze ». Che cosa è questo?

Si tratta di questo fatto. Lo Stato accorda delle esenzioni fiscali alle nuove costruzioni di case popolari, però vuole che siano case popolari, perchè se non sono case popolari non hanno diritto a questa esenzione. Sarebbe come se noi volessimo — voi sapete che le automobili secondo la cilindrata pagano una tassa di circolazione diversa — prendendo lo spunto dalla competenza sui trasporti o sulle comunicazioni, volessimo dire che « 600 » sono anche le « millecento »; ad un certo momento, lo Stato dice: « Se tu vuoi chiamare "seicento" la "millecento", chiamala pure come vuoi, ma la tassa continua a pagarla come la "millecento" ». Se ad un bel momento la Provincia non ritiene come limite della sua competenza la definizione che di casa popolare dà il testo unico e la vuole cambiare, può anche metterci dentro che ognuno può avere dieci stanze, e lo Stato può anche dire: « Se vuoi, chiamala edilizia popolare, ma non è giusto che quelli lì siano esenti perchè a chi si trova a Verona o a Milano o a Torino o a Venezia e si costruisce una casa di quel tipo lì le tasse gliele faccio pagare ». La Provincia eventualmente faccia una cosa: stabilisca nella sua legge se vuole dare questa facilitazione di rimborsare queste tasse, ma non può evidentemente impedire che sia lo Stato che sulle sue tasse decide chi è esente o non è esente. Perchè è solo sotto questo aspetto che vale la questione dell'argomento. Occorre che l'Intendente di finanza sollevi eccezione contro il decreto con il quale il prefetto ha dichiarato che tale costruzione è o non è casa popolare, perchè se non lo è non c'è evidentemente la esenzione da parte dell'Intendenza di finanza e allora decide il Ministro, materia puramen-

te fiscale che ha riflessi esclusivamente sulle entrate fiscali dello Stato.

Il corrispettivo, all'art. 11; il corrispettivo annuo che gli assegnatari degli alloggi di cui all'art. 7 della legge 9.8.1954 dovranno corrispondere è determinato dalla Giunta Provinciale di intesa con il Ministro del Tesoro.

Ma sono case che ha costruito lo Stato con una sua legge, con i suoi fondi, avrà bene il diritto almeno di dire una parola, perchè la competenza viene passata alla Provincia, chè mi pare una cosa abbastanza larga il dire: la casa l'ha fatta lo Stato, chi fissa l'affitto è la Provincia, almeno mettetevi d'accordo con me. Volete andare alla Corte costituzionale per questo? Andateci, ma prenderete una risposta come quando è stato sostenuto con la sentenza del 30 dicembre 1958, n. 82, che in pratica per esempio alla Regione siciliana sono state trasferite le attribuzioni del Ministero dell'industria in ordine alla concessione delle raffinerie petrolifere, pertanto alla Regione spetta come espressione della propria autonomia la iniziativa per emanare i decreti di concessione, ma come organo dello Stato, Ministro dell'industria, non può provvedere se non con il concorso delle altre amministrazioni interessate, di concerto con il Ministero delle finanze, nei casi indicati dalla legge, con quello della Marina mercantile, così anche la Regione deve procedere mediante accordi fra Stato e Regione. Viene poi dettagliata, vi risparmio di leggerla, tutta la motivazione per cui anche qui c'era la competenza del Ministero del Tesoro e del Ministero dei lavori pubblici. Lo ha già detto la Corte costituzionale, vogliamo che lo dica anche su questo? Vogliamo che lo dica anche in termini peggiori? Lo si faccia, ma questo avrà un aspetto negativo.

Credo che prima di dare il proprio voto, specialmente se questo non è indispensabile per consentire di accedere alla Corte costituzionale, bisogna esserne veramente convinti, perchè altrimenti si potrebbe arrecare del danno senza arrecare utilità a nessuno, ma arrecare del danno, sia alle altre competenze che indubbiamente subiranno i riflessi della sentenza che su questa verrà data, e inoltre ritarderanno tutto perchè qui si tratta di rimandare di mesi e mesi molte cose, sia anche sotto il profilo di destare delle preoccupazioni e delle impressioni che non corrispondono alla realtà.

(Assume la presidenza il Vicepresidente dott. Albertini).

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Presidente, non ho bisogno certo di spendere molte parole per esprimere quale sarà l'atteggiamento che terremo nei confronti di questo problema che fino a questo momento si è discusso. Abbiamo constatato uno strano procedere in tutta la materia. E' da mesi che se ne parla, è da mesi che invece di chiarire si creano confusioni. Le uniche realtà, le vere realtà, le solide realtà sono quelle che in questo momento il cons. Scotoni ha esposto analizzando i motivi del ricorso proposto dal gruppo della S.V.P. Su queste nostre norme di attuazione si è intrecciata l'attività della Provincia di Bolzano che ha voluto per ben due volte varare una propria legge che lo stesso argomento tentasse di disciplinare, e mi piace afferrarmi a questa attività della Provincia per poter una volta ancora documentare due diversi modi di agire, perchè quando il Presidente della Giunta sortì dalla riunione del Consiglio dei Ministri ebbe a dichiarare ai giornalisti che la Provincia di Bolzano aveva presentata quella sua legge contemporaneamente alla promulgazione delle norme di attuazione da parte dello Stato perchè non riteneva che da parte dello Stato questa attività stesse per compiersi.

C'è stato un tentativo da parte dell'onorevole Presidente di scusare quello che anche alla sua mente e alla sua coscienza di Presidente della Giunta sembrava una cosa non tanto rispettosa nei confronti dello Stato, e d'altro canto stamane abbiamo sentito rinnovare invece quelle che sono le accuse e gli atteggiamenti del gruppo della S.V.P. nei confronti di questo Stato italiano. C'è stato, anche a partire lontani in questo senso, Castel Firmiano: « non abbiamo fiducia nello Stato italiano ». Così disse il Presidente di questo Consiglio, spogliandosi, cioè allora non era Presidente ma era Vice Presidente del Consiglio. « Non abbiamo alcuna fiducia nello Stato italiano » ed aggiunse, per addolcire la pillola, « non vogliamo farci trascinare dallo *charme* degli uomini politici italiani ». Che delicatezza! Lo *charme*! Non me ne ero mai accorto io. Comunque a Castel Firmiano parlò di *charme*. Adesso siamo molto più avanti, adesso sia-

mo alla proclamazione recisa e precisa e decisa che nello Stato non si ha fiducia; ed allora, onorevole Presidente del Consiglio, on. Consiglieri, noi abbiamo discusso fino a questo momento esattamente di lana caprina. Perché la Corte costituzionale è un organo dello Stato; dello Stato, nella giustizia del quale non si ha fiducia. E le sentenze che la Corte costituzionale prende sono sentenze che hanno un valore giuridico e non un valore politico, mentre tutto il problema qui agitato ha solo un aspetto, solo una facciata, solo una caratteristica: la politica. E ragion per cui, quando l'ex Assessore Benedikter sottilizza e distingue nelle sue risposte alla precisa domanda del gruppo socialista, in definitiva questo viene a confermare, allora abbiamo sempre la trinità in questa benedetta S.V.P., perchè se il padre ha parlato, lo spirito santo che è l'Assessore Dietl indubbiamente aveva suggerito perchè questa sua tesi, enunciata ora da Benedikter, è la tesi precisa avanzata quando si è discusso dell'art. 14, ed allora mi pare che nulla di nuovo, neanche in questo campo, in Consiglio regionale sia venuto a determinarsi. Quindi una discussione di lana caprina, niente altro! Piuttosto richiede attenta meditazione quanto giustamente, a mio modesto modo di vedere, ebbe a concludere il cons. Scotoni: proponendo alla Corte costituzionale il ricorso su articoli e su norme di attuazione, evidentemente che sono più che costituzionali, non so quale prestigio, quale dignità ne acquisti questa Assemblea che è legislativa. E su questi credo che veramente necessiterebbe aprire una discussione ed una meditazione.

Comunque, on. Presidente, io so già che sarà concesso il ricorso alla Corte costituzionale, ed ho presentato a questo riguardo un emendamento a tutti gli articoli impugnati dalla S.V.P., un emendamento al comma di un articolo che, a mio modesto modo di vedere, rappresenta esso veramente una incostituzionalità, ed è l'ultimo comma dell'art. 2, sul quale parleremo quando entreremo nella discussione articolata.

Intanto posso annunciare fin da ora che il nostro voto sarà dato favorevole per quanto riguarda l'inserimento di quell'articolo, e per quanto riguarda l'impugnazione di tutti gli altri articoli davanti alla Corte costituzionale il nostro voto non potrà essere che negativo.

PRESIDENTE: Nessun altro chiede la parola sulla discussione generale? Allora dichiaro chiusa la discussione generale.

Sono stati presentati degli emendamenti; possiamo considerare la deliberazione proposta come un articolo unico, a meno che non ci sia la richiesta di votare i singoli punti. Abbiamo adesso gli emendamenti che sono stati presentati, due emendamenti al testo unitario. Sapete che questa deliberazione segue, per quanto compatibile, la procedura che riguarda le leggi, e dovremo prendere questo orientamento. E' stato presentato anzitutto un emendamento aggiuntivo: « Il Consiglio Regionale delibera di impugnare... ecc. e di incaricare l'avv. Karl Tinzl, con facoltà di associare in giudizio altro patrono nella persona dell'avv. Giuseppe Guarino, di assumere il patrocinio della Regione ».

Vi è poi un emendamento all'art. 2, una aggiunta all'impugnativa dell'ultimo comma dell'articolo 2 « per violazione dell'art. 3 della Costituzione e dell'art. 2 dello Statuto di autonomia, in quanto escludono ogni discriminazione dei cittadini in base alla lingua parlata ».

Il primo emendamento ha tre firme, quindi è proponibile in questa seduta; il secondo emendamento ha due firme; in base all'art. 73 del regolamento, se non erro, quando sono presentati in aula dovrebbero avere tre firme. Considerando che le norme della procedura sono applicabili ove si presenta la possibilità di applicarle, poichè un emendamento è presentabile 48 ore prima a firma di un solo Consigliere, bisognerebbe accertare se i Consiglieri hanno avuto 48 ore prima di questa seduta la possibilità di presentare emendamenti. Dato che abbiamo una procedura difforme dalle norme, dovremo consentire anche la presentazione di emendamenti anche se non ci sono le tre firme, dato che non c'era la possibilità di presentare con una firma solo prima. Non so quando è arrivata la relazione della Commissione.

DALSASS (S.V.P.): C'era in Commissione anche chi è il presentatore.

PRESIDENTE: Ma questo non attiene, il fatto è che hanno diritto di presentare 48 ore prima della discussione e quindi evidentemente abbiamo messo all'ordine del giorno senza i 5 giorni, perchè non c'era tempo; abbiamo messo all'ordine del gior-

no prima che ricevessimo la relazione della Commissione, penso che non sia sollevabile l'obiezione. Abbiamo violato per ragioni obiettive di procedura. Questo è il mio parere personale.

(*Assume la Presidenza il Presidente dott. Magnago*).

PRESIDENTE: Vorrei solo sapere quando è arrivata la relazione della Commissione.

PREVE CECCON (M.S.I.): L'ho avuta sabato sera, domenica mattina non ero in grado di presentare nessun emendamento. L'ho avuta tardi, quando sono arrivato a casa.

PRESIDENTE: Va bene. Allora, chi chiede la parola sul primo emendamento a firma Benedikter, Brugger, Pupp? E' posto ai voti tale emendamento: maggioranza favorevole, 9 astenuti.

C'è l'emendamento a firma Cecon e Lorandi, cioè aggiungere all'ultimo comma dell'art. 2: « ultimo comma art. 2 - per violazione dell'art. 3 della Costituzione e art. 2 dello Statuto di autonomia in quanto escludono ogni discriminazione dei cittadini in base alla lingua parlata ».

PREVE CECCON (M.S.I.): Inserire dopo « art. 2, 4° comma »).

PRESIDENTE: Qui dice « ultimo comma dell'art. 2, dopo « sentenza » viene « art. 2, 4° comma » inserire. Chi chiede la parola?

BENEDIKTER (S.V.P.): Nur um zu erklären, dass wir gegen die Annahme dieses Antrages stimmen werden, weil der letzte Absatz des Art. 2, wenn auch unvollkommen, doch dem Grundsatz des Art. 6 der Verfassung gerecht wird, dass Sonderbestimmungen für den Schutz der Sprachminderheiten erlassen werden sollen.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento preletto, chi è d'accordo? L'emendamento è accolto con 20 voti favorevoli, 17 contrari, 7 astenuti.

DALSASS (S.V.P.): Ci vuole la maggioranza assoluta!

PRESIDENTE: Un momento!

ALBERTINI (Vice Presidente): Farei una proposta, di considerare come atto interno e non come atto definitivo quella deliberazione, nel sen-

so che è come una proposta. Sulla proposta il Consiglio decide con votazione a scrutinio segreto, l'impugnativa segue le norme della legge, quindi va votata a scrutinio segreto. Solo poi definitivamente quando si vota a scrutinio segreto si può considerare valido l'art. 5 della norma di attuazione per quelle deliberazioni, e chiunque può chiedere che venga votata per divisione separatamente. Ma questo avrebbe il valore di un emendamento e su di un emendamento proposto non so se si possa richiamare la validità della norma di attuazione di quell'art. 5. Non abbiamo ancora deciso nel merito se impugnare questo articolo, ma occorrerà ancora una votazione a scrutinio segreto.

DALSASS (S.V.P.): Lì è un emendamento, non la proposta!

ALBERTINI (Vice Presidente): E' un emendamento alla vostra proposta e si aggiunge come un'ulteriore proposta di discussione e di deliberazione, poi bisogna passare alla vera e propria deliberazione di impugnativa e quella deve essere fatta a scrutinio segreto ed ottenere la maggioranza qualificata degli assegnati, cioè 25 voti.

BENEDIKTER (S.V.P.): Es steht in der Geschäftsordnung geschrieben, dass die Vorschläge über Anfechtung beim Verfassungsgerichtshof soweit als möglich wie die Gesetzesanträge behandelt werden sollen. Andererseits ist für den Anfechtungsvorschlag die absolute Mehrheit vorgeschrieben, sowohl im Autonomiestatut als in den Durchführungsbestimmungen. Es kann sich in solchen Fällen nun nicht um die absolute Mehrheit für den gesamten Anfechtungsvorschlag handeln, sondern diese Mehrheit muss auch für die einzelnen Anfechtungspunkte gelten, wo es sich um wesentliche Fragen handelt. Wenn man also die Prozedur für die Genehmigung von Gesetzen anwendet und für die Annahme einer Anfechtung die absolute Mehrheit vorgeschrieben ist, dann ist diese Anfechtung hier nicht angenommen worden.

RAFFAELLI (P.S.I.): Ci troviamo di fronte ad una serie di proposte presentate da tre Consiglieri; dopo di quei tre nessuno ancora si è pronunciato; quelle andranno in votazione a scrutinio segreto. Poi c'è una proposta presentata da due Consiglieri, votata e fatta propria dal Consiglio, dalla

maggioranza dei Consiglieri, che, secondo la tesi del cons. Benedikter, non dovrebbe andare in votazione. Mi pare che siamo nell'assurdo, perchè il corpo delle proposte fatte da Benedikter, Dalsass e Brugger, se non sbaglio, i firmatari, ha tre proponenti ed il Consiglio su queste discute e vota; Ceccon e Lorandi sono in due anzichè in tre, ma dopo la votazione che abbiamo fatto sono evidentemente le proposte di 17 o 18 Consiglieri, mi pare che non si possano considerare di secondo grado e devono andare tutte in votazione. Riconduciamo le cose alla loro origine e ci troviamo di fronte ad una situazione di questo genere, per cui mi pare che l'obiezione non calzi assolutamente.

SCOTONI (P.C.I.): Nel merito sarei quasi contento che non andasse, perchè mi domando e chiedo come gli avvocati che sono stati scelti difenderanno questo. Che cosa volete? Ho paura che si arrivi proprio all'opposto. Ma, a parte quello, la cosa è andata come è andata, quindi vediamo la procedura e non le intenzioni o le conseguenze. Noi abbiamo un precedente, il bilancio, che deve essere votato con una maggioranza speciale, ma non articolo per articolo, globale. La stessa cosa è qui; per i singoli emendamenti vige la solita procedura. Perchè, scusate, ad un certo punto anche il risultato è giusto che sia così; ad un bel momento si formano della volontà, gli uni possono richiedere dal loro punto di vista certe norme, altri possono chiederne certe altre; poi alla fine ognuno fa i suoi conti e dice: « globalmente, mi interessa talmente che faccio una questione, accetto che vadano anche quelli degli altri »! Ma perchè ad un bel momento un gruppo dovrebbe impedire agli altri? Se si accetta che vada uno, vadano anche gli altri!

DALSASS (S.V.P.): Ich muss sagen, dass der RR. Raffaelli die Sache praktisch auf den Kopf gestellt hat. Er sagte, dass hier eine Vorlage besteht, die von drei Regionalräten unterschrieben worden ist, und dann wiederum ein von zwei Räten unterschriebener Abänderungsantrag eingebracht worden ist, womit auch diese zwei das Recht hätten, eben diesen Vorschlag zu unterbreiten. Dabei hat der RR. Raffaelli vergessen, dass wir auch Gesetzesanträge einbringen können, die nur von einem Regionalrat unterschrieben sind; wenn schon ein Abänderungsantrag im Laufe der Genehmigung

eines Gesetzes eingebracht wird, so muss ja auch dieser Antrag die vorgeschriebene Mehrheit erhalten. Dabei ist bei Gesetzen die einfache Mehrheit vorgeschrieben; wenn wir jedoch *hier* einen Abänderungsantrag einbringen und dieser erhält nicht die vorgeschriebene absolute Mehrheit, dann gilt er meines Erachtens als abgelehnt. Also: ein Gesetz kann auch von einem Regionalrat eingebracht werden und nicht notwendig von dreien oder vierten, und auch ein Abänderungsantrag von etwa vier Räten, der nicht die einfache Mehrheit erzielt, gilt als abgelehnt. Dies ist die normale Prozedur.

PRESIDENTE: Qui ci sono tre tesi. La tesi che siccome qui è richiesta la maggioranza qualificata per votare la deliberazione di impugnazione, e questo è richiesto dallo Statuto e dalle norme di attuazione che la deliberazione di impugnare leggi o atti aventi valore di legge deve avere la maggioranza qualificata, siccome per votare la impugnazione occorre la maggioranza qualificata, a differenza delle altre leggi, ci vuole anche analogamente la maggioranza qualificata per inserire nell'impugnativa nuovi articoli o nuove proposte. Questa è una tesi, cioè la tesi dice che per le leggi non ci vuole la maggioranza qualificata perchè possano essere approvate, per cui anche per gli emendamenti che si portano alla legge, non ci vuole la maggioranza qualificata; siccome per questa impugnativa ci vuole la maggioranza qualificata a sensi delle norme di attuazione, anche per gli emendamenti ci vuole la maggioranza qualificata. In questo caso, se questa tesi fosse esatta, l'ultimo emendamento di Ceccon e Lorandi sarebbe respinto. L'altra tesi dice: no, la maggioranza qualificata ci vuole solo per l'impugnativa, e per tutta l'impugnativa ci vuole la maggioranza qualificata, non per i singoli emendamenti che si apportano al testo. In base a questa seconda tesi l'emendamento sarebbe accolto. La terza tesi, che è stata prospettata dal Vice Presidente del Consiglio, è che con questa votazione l'emendamento è stato inserito nella proposta, ma che comunque questa proposta può essere votata a sensi di regolamento e a richiesta, separatamente punto per punto, per cui quando si vota separatamente punto per punto e per divisione, come si può chiedere a sensi del regolamento, ci vuole sempre la maggioranza qualificata. La terza tesi dice che con questa vota-

zione è stato sì inserito nella proposta, però siccome si può chiedere la votazione per divisione, come si può anche chiedere, questa poi deve ottenere la maggioranza qualificata. Queste sono le tre tesi.

NARDIN (P.C.I.): Si può metterle in votazione?

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Non faccio una questione di regolamento, la questione di regolamento potrà essere risolta attraverso una deliberazione, a scelta sulle tre tesi che il Presidente ha riassunto in questo momento. Io farei una questione di stile. Il gruppo al quale appartengo, esaminata la proposta dei rappresentanti della S.V.P. di impugnazione delle norme, ha ragionato così. In una materia così contrastata è senza dubbio utile che i gruppi possano avere la coscienza della certezza del diritto. Diamo quindi ai gruppi la possibilità di avere una pronuncia. Non si è fatto un giudizio di merito; se si facesse un giudizio di merito non so se proprio tutti i motivi e a proposito di tutti gli articoli che qui sono stati esposti, potrebbero trovare accoglimento. Non potete mettervi su questo stesso piano e dire: come il Consiglio Regionale dà a noi la dimostrazione di un atteggiamento di civiltà, che deve essere uguale per tutti, altrettanto facciamo noi con i rappresentanti del gruppo etnico italiano che propongono un esame sotto un altro aspetto? Non possiamo offrire noi stessi la certezza del diritto a coloro che in questa materia, così contrastata, la pongono in dubbio? Secondo me, come dovete apprezzare la volontà di tanta parte del gruppo etnico italiano di non contrastare la vostra libertà ad avere una pronuncia giurisdizionale in questa materia, dovrete assumere lo stesso atteggiamento e permettere altrettanto ai rappresentanti del gruppo etnico italiano. In questo spirito noi abbiamo votato senza esitazione per gli uni e per gli altri, fiduciosi che la pronuncia della Corte costituzionale sarà assolutamente rispettosa del diritto e che nessuno deve quindi temere tale pronuncia, nessuno che ami veramente il diritto.

ARBANASICH (P.S.I.): Devo fare una dichiarazione e spero di poterla fare a nome del gruppo, anche se mi è mancata la possibilità di una immediata consultazione. Sono d'accordo anch'io, e il capogruppo che ha espresso il voto favorevole del gruppo socialista ha inteso distinguere nettamente

la richiesta avanzata dal gruppo della S.V.P. come diritto di adire alla Corte costituzionale per la verifica della costituzionalità di un certo numero di norme dalla questione di merito che non abbiamo e non vogliamo sollevare. Abbiamo già distinto nella nostra dichiarazione di voto che esiste una azione politica dei gruppi e dei partiti che ha avuto il suo sviluppo prima dell'emanazione delle norme e che avrà il suo sviluppo dopo l'emanazione delle norme, perchè questo rientra nella competenza e nelle caratteristiche di un partito politico, che muove sul piano generale delle sue aspirazioni. Quindi da un punto di vista politico la nostra azione è stata antecedente e dopo le norme quella di far sì che la legislazione in materia di edilizia popolare soddisfi le esigenze che noi rappresentiamo. Il discorso qui è un altro. Qui la minoranza di lingua tedesca chiede la verifica della costituzionalità delle norme. Di fronte a questa richiesta, diciamo: siamo favorevoli a questa verifica. Perchè in questo caso, mentre prima abbiamo dato un nostro giudizio politico, noi non possiamo dare un giudizio costituzionale perchè non siamo l'organo che dà il giudizio di costituzionalità delle leggi. Questo organo è la Corte costituzionale. Ora mi pare che sia molto chiaro che se la S.V.P. con l'atteggiamento rigido di fronte a richieste di altri gruppi del Consiglio ci costringe all'esame di merito, evidentemente la nostra dichiarazione di voto assume un altro significato. Noi abbiamo dato il nostro voto favorevole di fronte all'istanza di adire alla Corte costituzionale senza l'esame di merito. Quindi pregherei veramente che non si costringesse il gruppo socialista a compiere un esame di merito che non ha voluto compiere nell'espressione del suo voto favorevole.

PRESIDENTE: Dobbiamo decidere sulla procedura. Devo porre in votazione...

KESSLER (D.C.): Non si può parlare?

PRESIDENTE: Su che cosa?

KESSLER (D.C.): Sulla procedura.

PRESIDENTE: Sulla procedura possono parlare due a favore e due contro.

KESSLER (D.C.): Chi ha parlato?

PRESIDENTE: Sulla procedura che ci vuole la maggioranza qualificata ha parlato il cons. Dal-

sass, ma le tesi veramente sono tre, è esatto, e non una. Possono parlare due a favore e due contro su ogni tesi. Ho prospettato le tesi che sono emerse dalla discussione. Non ho fatto altro che prospettare chiaramente l'una e l'altra e la terza tesi. La parola al cons. Benedikter: su quale tesi? Perché adesso dobbiamo intenderci.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte vorausschicken, dass ich jetzt in meinem persönlichen Namen spreche. Zu dem, was der Präsident des Regionalaussschusses uns zugemutet hat, erkläre ich, es käme mir als der schwärzeste Tag vor, den der Regionalrat puncto Gerechtigkeitssinn erlebt hätte, wenn diese einzige Stelle der Durchführungsbestimmungen, die uns als Lichtblick, als ein Ausfluss und eine erste konkrete Anwendung des Art. 6 der Staatsverfassung erschienen ist, vom Regionalrat angefochten würde. Warum? Es geht hier nicht darum, dem Verfassungsgerichtshof die besagten Durchführungsbestimmungen einfach zu unterbreiten und zu sagen: « Jetzt urteile Du, was die Regierung gemacht hat ». Darum geht es bestimmt nicht. Denn das ist ja an sich nicht vorgesehen, dass die Regierung etwas beschliesst und der Verfassungsgerichtshof dann als zweite Instanz noch einmal darüber befindet. Nein, es geht darum, ob der Regionalrat diesen letzten Absatz des Art. 2, der auch von uns als Positivum bezeichnet wird, als gerecht oder nicht gerecht anerkennt; darum geht es. Im übrigen möchte ich nur sagen, es ist bereits abgestimmt worden. Es gibt keine Abstimmung, ob eine Abänderung in Erwägung gezogen werden soll oder nicht. Es ist darüber abgestimmt worden, wer für oder wer gegen diesen Zusatz ist, und in unserem Falle, wo ja diese Zusätze wesentlicher Art sind, muss auch für diese das Prinzip gelten, dass die qualifizierte Mehrheit notwendig ist.

KESSLER (D.C.): Cons. Benedikter, è veramente incivile che lei faccia una dichiarazione di questo genere e dire che oggi è una giornata nera per il nostro diritto, quando qui la stragrande maggioranza dei rappresentanti del gruppo etnico italiano ha dichiarato, per dichiarazione di voto, che vota a favore della vostra proposta di impugnativa di queste norme, pur non entrando nel merito, e senza fare alcuna altra considerazione se non quel-

la di non voler negare a voi, gruppo etnico che vi ritenete danneggiato da queste norme, una verifica costituzionale sulla legittimità o meno di queste norme. Il fatto che voi, per la considerazione che è stata presentata da parte del gruppo etnico italiano una proposta su un determinato argomento incluso nella materia di norme di attuazione, voi vi comportiate in questo modo e facciate dichiarazioni di questa gravità, potrebbe portare noi ad assumere atteggiamenti diversi! No, per il nostro senso di responsabilità non lo facciamo; sosteniamo, come del resto lo abbiamo sostenuto in apertura di seduta, che noi prestiamo i voti alla minoranza linguistica tedesca se vuole impugnare queste norme, ma li prestiamo con altrettanta fermezza anche al gruppo etnico italiano che intende chiedere una verifica costituzionale di quelle norme di attuazione. Che se lei, Benedikter, è convinto che l'art. 6 della Costituzione italiana dia questo diritto alle minoranze, lei non deve temere che la Corte costituzionale glielo tolga. Quindi, anche da questo punto di vista non dobbiamo temere assolutamente su nessun punto ivi contenuto, il giudizio obiettivo e superiore della Corte costituzionale. Questo per il merito.

Per quanto riguarda la questione di procedura, a me pare che l'unica tesi da accettare ed accettabile sia quella prospettata dal Vice Presidente del Consiglio. Con la votazione testè fatta il Consiglio Regionale non ha ancora deliberato di fare l'impugnativa sull'ultimo comma dell'art. 2, ha solo deliberato di fare la proposta, mentre la deliberazione definitiva, quella voluta dall'art. 5 della legge per l'impugnativa avviene solo con votazione finale sul complesso di tutta la deliberazione che è in discussione attualmente al Consiglio. Mi pare quindi che non si possa dubitare che la votazione che è stata fatta è una votazione che non richiede una maggioranza qualificata, perchè ha l'unico scopo di fare una proposta, aggiunta ad altre proposte già fatte. Mentre la deliberazione per l'impugnativa è solo una deliberazione che noi adotteremo a scrutinio segreto e con la maggioranza che sarà necessariamente qualificata, quando faremo la votazione sull'intero corpo delle proposte fatte.

PRESIDENTE: La proposta del Vicepresidente era come lei l'ha interpretata all'inizio, però nella proposta era prevista la possibilità di votazione

per suddivisione dei singoli articoli per i quali poi occorre la maggioranza assoluta.

KESSLER (D.C.): Senza la richiesta di votazione per divisione!

PRESIDENTE: Questa è la proposta. La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Devo dire, Presidente, che quando Lei aveva proposto la votazione sui tre tipi di soluzione prospettata, mi era nato il dubbio che noi ad un certo momento non ci trovassimo a dover prendere per maggioranza assoluta o qualificata la decisione di interpretare che andava bene quella prima enunciazione fatta dal Vicepresidente del Consiglio. Perché se Lei parte col dire: « siccome per analogia la legge ha bisogno della maggioranza qualificata, anche ogni singolo emendamento ha bisogno della maggioranza qualificata », non vorrei che per ottenere che si sancisse questo principio dovessimo prendere una votazione a maggioranza qualificata nei confronti anche degli altri. Per cui, smettendo di ragionare capziosamente, mi pare che effettivamente, seguendo i principi che si seguono nelle leggi, l'emendamento venga considerato accolto e valga poi in assoluto quando il Consiglio con scheda segreta vota sulla totalità della legge.

PRESIDENTE: Metto in votazione la proposta.

ARBANASICH (P.S.I.): Parlo sulla proposta del Vice Presidente Albertini considerandola nè più nè meno che una discussione di merito, perchè quando noi facciamo una votazione per divisione entriamo praticamente nel merito della proposta, ed allora non vi stupite se, come ho già annunciato, l'atteggiamento del gruppo socialista si modifica in base all'esame di merito.

ALBERTINI (Vice Presidente - D.C.): Volevo chiarire che non ho fatto la proposta di votazione per divisione, ho detto semplicemente che questa votazione del Consiglio non aveva ragione di essere valutata ai fini della maggioranza qualificata, perchè aveva solo il valore di inserire una nuova proposta, ma è ammesso dal regolamento che se una parte dei proponenti ritiene di votare per divisione, in quanto questa proposta contrasta con la loro pro-

posta, questo lo ammette l'art. 41 del regolamento, dato che una procedura è ammessa. Non ho proposto questa procedura, ho richiamato la possibilità, per mettere d'accordo due tesi diverse.

BRUGGER (S.V.P.): Es handelt sich hier um eine Interpretation der Geschäftsordnung bzw. des Statuts, und zwar in dem Sinne, dass wir behaupten, auch die Abänderungsanträge müssten eine qualifizierte Mehrheit haben. Unser Antrag würde von vornherein hinfällig werden, wenn darüber eine einfache Mehrheit entscheiden könnte.

PRESIDENTE: Metto in votazione le proposte; la proposta che ci vuole la maggioranza assoluta anche per gli emendamenti come ci vuole la maggioranza assoluta per l'impugnazione. Se questa proposta passa, casca l'emendamento; se non passa si deve mettere in votazione la proposta di accoglimento che non ci vuole la maggioranza assoluta, come ci vuole per tutta l'impugnativa. Adesso è posta ai voti la proposta che per l'emendamento, che è già stato votato, si tratta di decidere...

RAFFAELLI (P.S.I.): Non è valida!

PRESIDENTE: ...se questa votazione è valida ed è accolto l'articolo o non è accolto. Il voto è già avvenuto, si tratta solo se la votazione ha accolto o non ha accolto l'emendamento, se cioè ci vuole la maggioranza assoluta anche per gli emendamenti o meno. Chi è d'accordo...

PREVE CECCON (M.S.I.): Io ho ben sentito, prima, che il Presidente del Consiglio quando presiedeva, dopo la votazione ha detto che l'emendamento è accolto! Non può più distinguere, la votazione è fatta, non si tratta di dire che abbiamo accolto o non accolto. Il Presidente ha pronunciato le precise parole: « l'emendamento è accolto »! Mettiamo in dubbio la parola del Presidente. Non possiamo votare, ci stiamo giocando la procedura!

PRESIDENTE: Ho dichiarato che l'emendamento è accolto, ma mi sono state fatte osservazioni che questo non è vero, adesso deve decidere il Consiglio.

PREVE CECCON (M.S.I.): Ma non sul voto, deciderà per un'altra volta, ma non per quello che è avvenuto.

PRESIDENTE: Mi sono state fatte osservazioni sulla votazione e sulla validità della votazione e ognuno ha il diritto di fare osservazioni sulla validità delle votazioni. Lasciamo decidere al Consiglio.

NARDIN (P.C.I.): Ma sulla validità delle votazioni non è previsto.

PRESIDENTE: Lo so che la votazione come tale ha dato i voti x' ed y' e non discutiamo più se tale votazione ha portato all'accoglimento o meno dell'emendamento, in quanto alcuni Consiglieri dicono che per gli emendamenti ci vuole la maggioranza assoluta, come per l'impugnativa in questo caso...

ANDREOLLI (D.C.): Ma lei aveva detto che era accolto!

PRESIDENTE: Ma ho detto tante cose, quando ci sono osservazioni — non si agiti — lascio decidere al Consiglio. Il Consiglio decide in materia. Chi è d'accordo con la tesi per cui ci vuole la maggioranza prego alzi la mano. Nessuno alza la mano? E' accolto. Ma chiedo che adesso il Consiglio si pronunci. Ci sono altri che chiedono la parola? Nessuno aveva chiesto la parola? Su quella tesi hanno già parlato due o tre, non si può più parlare a sensi del regolamento, è chiaro. Chi è d'accordo che ci vuole la maggioranza assoluta per questo emendamento? La proposta non è accolta, respinta a maggioranza con 1 astenuto.

NARDIN (P.C.I.): Presidente, domando la parola. Posso farLe notare una cosa. Queste decisioni prese a maggioranza assoluta non dovrebbero avere senso, perchè decisioni di questo genere dovrebbero essere semmai prese a maggioranza qualificata! Ma è evidente!

ALBERTINI (Vice Presidente - D.C.): C'è anche quella, c'è anche la maggioranza qualificata.

PRESIDENTE: Allora andiamo avanti, passiamo al testo, il testo è conosciuto, chi chiede ancora la parola sul testo? Nessuno, allora è posto ai voti il testo della delibera con gli emendamenti approvati.

NARDIN (P.C.I.): A scrutinio segreto!

BRUGGER (S.V.P.): Chiedo cinque minuti di sospensione.

PARIS (P.S.D.I.): E io di continuare!

PRESIDENTE: E' stata fatta la proposta di sospensione di cinque minuti!

SASSUDELLI (D.C.): E anche di continuare!

PRESIDENTE: Va bene, lei propone di continuare. Chi accetta la proposta di sospensione di cinque minuti evidentemente non è per la proposta di Paris. E' stata fatta la proposta di sospendere cinque minuti. La pongo ai voti: maggioranza contraria. Non c'è sospensione. Chi chiede la parola sul testo?

DIETL (S.V.P.): Der Herr Präsident des Regionalrates hat gesagt, dass die Sitzung bis 2 Uhr geht und jetzt ist es bald 3 Uhr; ich möchte deshalb den Vorschlag machen, dass wir morgen um 10 Uhr fortsetzen.

PRESIDENTE: La proposta è di rinviare a domani, è posta ai voti la proposta, chi è d'accordo?

BENEDETTI (D.C.): Non è proponibile.

PRESIDENTE: Quella è di sospendere! La proposta è respinta. Chi è favorevole a sospendere fino a domani? La proposta è accolta con 19 favorevoli e 18 contrari.

KESSLER (D.C.): Adesso non è così!

PRESIDENTE: Ma io chiedo ai segretari!

KESSLER (D.C.): Non è accolta, la Presidenza non ha fatto i conti (*rumori*).

PRESIDENTE: Altra contestazione, si ripete la votazione!

SEGNANA (D.C.): Questa è la vostra democrazia!

KESSLER (D.C.): Facciamo l'obiezione che sono 20 i D.C. che hanno votato, quindi è passata la proposta della D.C. e non l'altra proposta. (*I Consiglieri S.V.P. escono dall'aula*).

PRESIDENTE: La questione è chiarita, non è stato visto il voto di Albertini.

NARDIN (P.C.I.): No, Presidente, si deve rifare la votazione a scrutinio segreto!

PRESIDENTE: E' stata fatta la proposta di votare sulla proposta di rinvio a scrutinio segreto. Chi è d'accordo con il rinvio scrive « sì », chi è contrario scrive « no ». (*I Consiglieri S.V.P. partecipano alla votazione*). Esito della votazione: favorevoli 18, contrari 25, 1 astenuto, 1 nulla.

E' stata chiesta la votazione per divisione, nel senso di votare separatamente il testo proposto, con l'emendamento accolto, presentato dalla S.V.P., e poi il testo aggiuntivo presentato dal MSI. Bisogna votare questo a scrutinio segreto.

SAMUELLI (D.C.): Solo per chiedere con quale maggioranza si deve votare per divisione.

PRESIDENTE: Maggioranza qualificata, questo è evidente. Devono esserci 25 voti favorevoli.

Adesso metto in votazione il testo presentato dalla S.V.P. con l'emendamento approvato, poi metto in votazione il testo aggiuntivo del M.S.I.

NARDIN (P.C.I.): L'emendamento all'art. 4 si deve votare fino all'art. 2, salvo l'emendamento, e votare l'emendamento poi, poi tutto il resto, non è un emendamento aggiuntivo del testo, è inserito.

PRESIDENTE: L'emendamento come tale è stato inserito nel testo, siccome è inserito non è un emendamento. Adesso si chiede la votazione separata di tutto il resto senza quell'emendamento inserito e per questo si chiede anche la votazione separata.

CONSIGLIERI: No, non si può!

PRESIDENTE: Calmatevi, stiamo qui a vedere!

NARDIN (P.C.I.): No, tre votazioni!

SCOTONI (P.C.I.): No, guardi, Presidente, che quello che ci vuole sono tre votazioni: il testo fino all'emendamento, quell'emendamento, e dall'emendamento in poi. Perché si procede dal principio, non si può saltare via un pezzo e poi ci si caccia dentro!

PRESIDENTE: Allora tre votazioni!

NARDIN (P.C.I.): Salvo che non si chieda qualche altra divisione!...

PRESIDENTE: Allora il testo fino all'emendamento, poi l'emendamento e poi il rimanente testo, va bene?

PARIS (P.S.D.I.): Il testo si può sentire?

PRESIDENTE: Lo avete già. Adesso metto in votazione il seguente testo: Art. 1, punto 3; Art. 1, punto 4; Art. 2, 1° comma; Art. 2, 4° comma; come proposto qui. Poi viene in votazione il testo proposto dal M.S.I.

PREVE CECCON (M.S.I.): Non capirò nulla, ma mi pare che non sia regolare. Chiedo lumi a Lei. Perché noi abbiamo votato l'accoglimento di quel tale emendamento che è stato accolto, è entrato con tutta la legittimità a far parte di questa grande famiglia degli emendamenti. Ora fa parte del testo, ma non possiamo fare tre votazioni...

PRESIDENTE: Si capisce!

PREVE CECCON (M.S.I.): No, dal primo articolo fino all'emendamento da noi proposto, una; dall'emendamento da noi proposto alla fine di tutti gli altri articoli, e fa due. Altrimenti rimettiamo in discussione se dobbiamo accogliere quell'emendamento, quell'emendamento solo. Ora era stato da noi approvato ed accolto, non mi pare che si possa ripetere la votazione.

CONSIGLIERI: Sì, sì!

PRESIDENTE: Lo so che l'emendamento è stato accolto e fa parte del testo. Però la votazione sul testo può essere chiesta per parti separate. Quando si chiede la votazione fino al punto 2, 4° comma, si può fare. Ai sensi dell'art. 78 del regolamento si può chiedere per parti separate la votazione. Questo è chiarito.

NARDIN (P.C.I.): E' logica questa Sua argomentazione, ma è logica anche l'argomentazione contraria. Poco fa sono avvenute due votazioni: una votazione a maggioranza sull'emendamento proposto da Ceccon e Lorandi, poi una votazione a maggioranza circa la possibilità per il Consiglio di inserire emendamenti. Adesso se votando separatamente si arrivasse ad un voto in contrasto con queste precedenti deliberazioni, vale a dire che decadesse l'emendamento, in pratica verremmo ad annullare le due votazioni avvenute in Consiglio mezz'ora fa; l'una che faceva passare l'emendamento, l'altra che diceva ed affermava la legittimità di inserire emendamenti a maggioranza assoluta. Allora non possiamo, mi pare, accettare, mezz'ora dopo

che sono avvenuti questi pronunciamenti chiari da parte del Consiglio, non possiamo accettare un'eventuale votazione del Consiglio che annullasse queste due precedenti deliberazioni. Sottopongo alla Sua illuminata coscienza questo quesito!

PRESIDENTE: Ho già detta la mia opinione: l'emendamento fa parte del testo. La votazione sul testo può essere chiesta per parti separate. Perciò si può benissimo votare art. 1, punto 3 e punto 4; art. 2, 1° e 4° comma. E poi si può votare il secondo comma che fa parte del testo e che è stato aggiunto come emendamento, e poi il resto. Per me è pacifico questo. Adesso viene messa ai voti la prima parte che è la seguente:

- art. 1, punto 3, *per violazione degli articoli 11, p. 11, e 13 dello Statuto in quanto sottrae alla competenza delle Province le agevolazioni in genere per la costruzione e l'assegnazione di case agli invalidi ed ai mutilati di guerra, ai profughi ed alle categorie assimilate;*
- art. 1, punto 4, *per violazione degli articoli 11, pp. 11 e 14, e 13 dello Statuto in quanto sottrae alla competenza delle Province le agevolazioni in genere per la costruzione di case popolari ed economiche nelle località colpite da gravi calamità naturali;*
- art. 2, 1° comma, *per violazione dell'articolo 11, p. 11, dello Statuto in quanto preclude alle Province la facoltà di sostituirsi con propria legislazione in un vasto settore dell'edilizia sociale;*
- art. 2, 4° comma, e art. 7, *per violazione degli articoli 11, p. 11, e 95 dello Statuto in quanto obbligando ad istituire più commissioni impone limiti alla competenza legislativa primaria delle Province, il che è incompatibile con il carattere di norme di attuazione.*

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 37 favorevoli, 7 contrari, 1 astenuto.

Adesso viene posta ai voti la seconda parte, che è il secondo comma dell'art. 2, cioè la proposta del M.S.I.: « ultimo comma dell'art. 2 - per violazione dell'art. 3 della Costituzione e art. 2 dello Statuto di autonomia, in quanto escludono ogni discriminazione dei cittadini in base alla lingua parlata ».

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 24 favorevoli, 17 contrari, 2 astenuti, 1 scheda nulla. La proposta non è accolta.

Terza votazione, tutto il resto della proposta come segue:

- art. 3, 2° comma, *per violazione degli articoli 11, p. 11, e 13 dello Statuto in quanto ritiene alla proprietà dello Stato le case costruite a totale carico dell'Ente le cui potestà amministrative sono trasferite alle Province, le quali sono titolari della potestà amministrativa a partire dall'entrata in vigore dello Statuto di autonomia;*
- art. 4, *per violazione degli articoli 11, p. 11, 13 e 70 dello Statuto in quanto riserva allo Stato la determinazione dei mezzi finanziari da destinare alla costruzione delle case popolari nelle Province e l'attribuzione di tali mezzi ai singoli enti, annullando anche la competenza legislativa delle Province;*
- art. 6, 1° e 2° comma, *per violazione degli articoli 11, p. 11, e 95 dello Statuto in quanto impone limiti alla competenza legislativa primaria delle Province, il che è incompatibile con il carattere di norme di attuazione, essendo l'osservanza dei limiti di cui alla prima parte dell'art. 4 dello Statuto rimessa caso per caso al controllo di legittimità costituzionale rispettivamente a quello politico per contrasto con gli interessi nazionali della legislazione autonoma;*
- art. 6, 3° comma, *per violazione degli art. 11, p. 11, e 13 dello Statuto in quanto sottopone alla vigilanza dello Stato gli Istituti autonomi delle case popolari per quanto riguarda attribuzioni trasferite alle Province ed in quanto riserva allo Stato la nomina degli organi amministrativi degli stessi istituti, previsto dal testo unico sull'edilizia popolare ed economica quali strumenti decentrati di attuazione;*
- art. 8, 2° comma, *per violazione degli art. 11, p. 11, e 13 dello Statuto, in quanto riserva alla decisione del Ministro delle finanze i ricorsi avverso l'approvazione dei progetti di case popolari ed economiche da parte del Presidente della Giunta Provinciale;*
- art. 11, 1° comma, *per violazione degli art. 11, p. 11, e 13 dello Statuto in quanto obbliga le Province a procedere d'intesa col Ministero del tesoro;*

— art. 13 per violazione degli art. 11, p. 11, 13 e 95 dello Statuto, in quanto nella seconda parte riserva allo Stato l'attuazione di complessi residenziali già deliberati prima dell'entrata in vigore delle norme di attuazione, essendo ciò incompatibile con lo scopo delle norme di attuazione e con l'esercizio delle potestà amministrative da parte delle Province.

(Segue votazione a scrutinio segreto). Esito della votazione: 35 favorevoli, 8 contrari, 1 astenuto.

Adesso dobbiamo votare tutta l'impugnativa. La parola al Vicepresidente.

ALBERTINI (Vice Presidente - D.C.): Bisogna votare in sede finale la impugnativa in base all'art. 83 del regolamento, in quanto non è applicabile l'art. 84, essendo stata chiesta la votazione per divisione. Dice appunto: « quando una proposta di legge sia contenuta in un solo articolo e non sia suscettibile di divisione », mentre qui abbiamo detto che possiamo votare per divisione, « o la divisione medesima non sia stata chiesta », e qui è stata chiesta. Ad ogni modo, nel dubbio, è meglio fare la votazione.

PRESIDENTE: Nel dubbio è meglio fare la votazione. (Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: qui risultano 46 schede consegnate, siccome mancano tre Consiglieri, non è possibile, quindi questa votazione va ripetuta.

LORANDI (M.S.I.): Allora tutte tre!

PRESIDENTE: Questa! Chi sono gli assenti?

NARDIN (P.C.I.): Uno può anche non partecipare alla votazione, non è obbligato!

ALBERTINI (Vice Presidente - D.C.): Non ce ne devono essere in più di quelli che sono presenti. Andate all'urna uno alla volta.

PRESIDENTE: L'esito è di 35 favorevoli!

ALBERTINI (Vice Presidente - D.C.): Il numero dei votanti è superiore al numero dei presenti!

PRESIDENTE: Si ripete la votazione, per piacere distribuire le schede. Un momento, su 48 Consiglieri, sono assenti Rosa, Molignoni e Bondi, allora dovrebbero essere 45 votanti, mentre qui erano 46 schede. Nella prima votazione hanno votato 45, nella seconda hanno votato 42, nella terza hanno vota-

to 44, nella quarta, che dobbiamo ripetere, hanno votato 46. Siccome siamo presenti in 45, non è possibile 46 votanti nell'ultima votazione, e perciò va ripetuta.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente potrebbe esserci un altro modo per spiegare questo avvenimento, che non può essere considerato che eccezionale, perchè non credo che qualche Consigliere abbia deposto nell'ultima votazione due schede, anche per il semplice motivo che ne viene distribuita una per volta. Io lavoro a puro e semplice naso di logica, che è quella che serve in questi casi.

Poichè nelle votazioni precedenti non si è mai raggiunto il numero dei votanti pari al numero dei Consiglieri qui presenti in aula, è logico poter ritenere che lo spostamento di quella scheda non dipenda solo dalla penultima votazione, ma anche dalle votazioni precedenti e che una scheda sia rimasta nell'urna, ancora dalla prima votazione; è una cosa possibile. Pertanto propongo che vengano ripetute tutte le votazioni!

ALBERTINI (Vice Presidente - D.C.): Cons. Corsini, non possiamo accettare questa tesi. Le altre votazioni sono state valide, per il numero dei votanti, perchè uno può anche assentarsi e non votare. Quando il numero dei presenti o dei votanti è inferiore non si può contestare la votazione, perchè uno può non partecipare alla votazione. In questo caso invece il numero dei votanti è superiore ai presenti. E questa va convalidata.

PRESIDENTE: In questa votazione depone la scheda chi è chiamato.

PREVE CECCON (M.S.I.): Domando la parola!

PRESIDENTE: E' già deciso.

PREVE CECCON (M.S.I.): Lei decide prima di far decidere il Consiglio, così non ha ragione!

PRESIDENTE: E' la Presidenza che deve decidere su questo.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 44 votanti - 37 favorevoli, 6 contrari, 1 astenuto.

La seduta è tolta. Si riprende domani alle ore 10, si lavora tutto il giorno.

(Ore 16)